



TESTO ORGANICO

PER LE POLITICHE SOCIALI E PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

DELLA REGIONE SICILIA

PARTE 1

TITOLO 1 – Principi generali

- Art. 1) Principi e finalità
- Art. 2) Oggetto
- Art. 3) Destinatari

TITOLO II – Soggetti dell'intervento sociale

Capo I - Soggetti istituzionali

- Art. 7) Comuni
- Art. 8) Province
- Art. 9) Regione
- Art.10) Comitato regionale per i servizi socio-assistenziali
- Art.11) Piano Regionale triennale dei servizi e degli interventi sociali integrati

Capo II - Aziende pubbliche e soggetti sociali

- Art. 12) Ulss
- Art. 13) Comitato di coordinamento della gestione integrata dei servizi
- Art. 14) Aziende di servizi alla persona (ex IPAB)
- Art.15) Il ruolo del Terzo Settore, soggetti attivi nella progettazione e realizzazione degli interventi e servizi sociali
- Art. 16) Altri Soggetti Privati

TITOLO III - Strumenti di programmazione e livelli essenziali

Art. 17) Concertazione

Art. 18) Piano di zona dei servizi alla persona

Art. 19) Vigilanza e controllo sull'adozione dei Piani di zona di servizi alla persona

Art. 20) Accesso ai servizi

Art. 21) Valutazione del bisogno sociale

Art. 22) Diritti degli utenti e Carta dei servizi

Art. 23) Livelli essenziali

Art. 24) Tipologie dei servizi

Art. 25) Prestazioni di carattere economico

Art. 26) Sistema tariffario

TITOLO IV – Sistema dei Servizi sociali

Art. 27) Gestione associata

Art. 28) Sistema informativo dei servizi sociali

Art. 29) Osservatori regionali

Art. 30) Autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali

Art. 31) Determinazione degli standard

Art. 32) Sospensione e revoca dell'autorizzazione

Art. 33) Qualità dei servizi

Art. 34) Modalità di affidamento dei servizi alla persona

Art. 35) Realizzazione degli accordi

Art. 36) Registri e albi

Art. 37) Iscrizione all'albo dei privati

TITOLO V – Risorse umane

Art. 38) Personale dei servizi sociali

Art. 39) Direzione dei servizi sociali

Art. 40) Profili professionali

Art. 41) Attività formative

Art. 42) Convenzioni per studi, ricerche, acquisizioni ed elaborazione dati

Art. 43) Progetti obiettivo e progetti speciali

TITOLO VI – Azioni per la promozione sociale

Art. 44) Azioni finalizzate e programmi d'intervento

Art. 45) Azioni positive

TITOLO VII – Il Fondo per le politiche sociali

Art. 46) Risorse finanziarie di parte corrente

Art. 47) Criteri per la ripartizione del Fondo per gli interventi e i servizi sociali integrati

Art. 48) Fondo speciale per programmi straordinari

Art. 49) Fondo sociale delle ULSS

- Art. 50) Controlli di gestione
- Art. 51) Raccolta fondi
- Art. 52) Procedure

PARTE II^ - FAMIGLIA E CICLO DI VITA

TITOLO VIII – Famiglia

- Art. 53) Politiche per la famiglia
- Art. 54) Interventi a sostegno della maternità
- Art. 55) Interventi in materia di abitazione
- Art. 56) Tempi di cura, tempi di lavoro e tempi delle città
- Art. 57) Volontariato e associazionismo familiare
- Art. 58) Interventi per favorire il turismo familiare
- Art. 59) Affidamento familiare
- Art. 60) Conferenza regionale sulla famiglia

TITOLO IX – Ambito infanzia e adolescenza

- Art. 61) Azioni di promozione e tutela

TITOLO X – Politiche giovanili

- Art. 62) Politiche territoriali per i giovani
- Art. 63) Consiglio dei giovani
- Art. 64) Scambi socioculturali

TITOLO XI – Persone con disabilità

- Art. 65) Tutela delle persone con disabilità
- Art. 66) Criteri di erogazione dei servizi
- Art. 67) Tipologia dei servizi
- Art. 68) Invalidi civili

TITOLO XII - Persone adulte e anziane

- Art. 69) Politiche per le persone adulte e anziane
- Art. 70) Il sistema integrato dei servizi
- Art. 71) La valorizzazione della persona anziana
- Art. 72) La domiciliarità

TITOLO XIII – Problemi sociali da dipendenze

- Art. 73) Politiche per le persone con problemi di dipendenze
- Art. 74) Caratteristiche degli interventi
- Art. 75) Qualità dei servizi e valutazione dei risultati

PARTE III – SOGGETTI SOCIALI

TITOLO XIV – Terzo Settore

Capo I - Generalità

Art. 76) Conferenza regionale del Terzo Settore

Art. 77) Accesso agevolato al credito

Art. 78) Finanziamenti europei

Art. 79) Qualificazione e riqualificazione degli operatori

Capo II - Volontariato

Art. 80) Finalità

Art. 81) Attività di volontariato

Art. 82) Registro regionale delle organizzazioni di volontariato

Art. 83) Conferenza regionale del volontariato

Art. 84) Convenzioni

Art. 85) Contributi alle organizzazioni di volontariato e concorso alle spese assicurative

Art. 86) Formazione ed aggiornamento dei volontari

Art. 87) Comitato di gestione del fondo speciale regionale

Art. 88) Centri di servizio

Art. 89) Osservanza degli obblighi di legge

Capo III – Associazioni di Promozione Sociale

Art. 90) Finalità

Art. 91) Registro delle Associazioni di Promozione Sociale

Art. 92) Conferenza

Art. 93) Convenzioni

Art. 94) Strumenti di promozione

Capo IV – Cooperazione Sociale

Art. 95) Finalità

Art. 96) Cooperative sociali e consorzi

Art. 97) Albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi

Art. 98) Finanziamenti e contributi regionali

Art. 99) Misure di sostegno al funzionamento delle cooperative sociali

Art.100) Misure in favore del consolidamento patrimoniale delle cooperative sociali

Art.101) Misure per lo sviluppo strutturale delle aziende gestite da cooperative sociali

PARTE IV – AZIENDE DI SERVIZI ALLA PERSONA (ex IPAB)

TITOLO XV - Aziende di servizi alla persona

Art. 102) Tipologia delle Istituzioni

Art. 103) Fusione e costituzione di consorzio

Art. 104) Autonomia delle Aziende di servizi alla persona

Art. 105) Classificazione

Art. 106) Organi

Art. 107) Gestione delle Aziende di servizi alla persona

Art. 108) Personale

Art. 109) Vigilanza e controllo

Art. 110) Contabilità e patrimonio

Art. 111) Trasformazione in persone giuridiche di diritto privato

Art. 112) Patrimonio delle persone giuridiche di diritto privato

Art. 113) Vigilanza e controllo sulle persone giuridiche di diritto privato

PARTE V - Disposizioni finali

Art. 114) Abrogazioni

Art. 1

Principi e finalità

1. La legge 8 novembre 2000 n° 328, all'articolo 8, attribuisce alle Regioni la funzione di indirizzo e coordinamento degli interventi sociali, socio-sanitari e socio-educativi, nonché la verifica ed il controllo della loro attuazione a livello territoriale.

A tal fine, in ossequio alle previsioni della legge 328/2000, la Regione Siciliana intende fornire una risposta compiuta ed efficace all'esigenza dell'intero sistema di definire tempestivamente obiettivi strategici e indirizzi generali, indispensabili affinché tutti i soggetti chiamati a concorrere alla programmazione e alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali possano impegnarsi nell'attuazione della rete dei servizi.

2. Con la presente legge, la Regione Siciliana, assicura, nel quadro della sicurezza e del benessere sociale, alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazioni e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

3 Con la presente legge, inoltre, la Regione innova il portato della legge regionale 9 maggio 1986 n° 22 recante "norme per la gestione dei servizi socio-assistenziali in Sicilia", una legge che ha fatto della Sicilia una Regione all'avanguardia, ma che denuncia limiti riconducibili alle innovazioni sociali degli ultimi 10 anni.

4. La Regione Siciliana utilizza gli strumenti di programmazione, coordinamento, concertazione, cooperazione, partecipazione nonché dell'integrazione dei servizi sociali con gli interventi e le politiche sanitarie, dell'istruzione, della formazione, del lavoro.

5. A tal fine, la Regione Siciliana riconosce ed agevola il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali la Regione e lo Stato hanno stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

6. Alla programmazione, progettazione e gestione dell'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

Il pluralismo istituzionale e sociale e il principio di sussidiarietà, sanciti dalla legge quadro, richiedono che la presente legge assuma la logica e le metodologie proprie della programmazione strategica e partecipata

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali non può che realizzarsi con il concorso di una pluralità di attori, istituzionali e non, pubblici e privati, rispetto ai quali sono distribuiti ruoli e responsabilità, competenze e risorse.

7. Gli interventi ed i servizi sociali, anche in attuazione dei principi di cui agli articoli 29, 30, 31 della Costituzione Italiana e in armonia con i contenuti del comma 1 dell'art. 16, della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono rivolti alla promozione e alla valorizzazione della persona e della famiglia, alla formazione ed educazione alla socialità, alla prevenzione dei fattori del disagio sociale nonché alla rimozione e riduzione delle condizioni che ostacolano la piena partecipazione delle persone e delle famiglie alla vita sociale, assicurando livelli essenziali ed uniformi di risposta.

Art. 2 Oggetto

1. Il Sistema integrato di interventi e servizi sociali comprende tutte le attività aventi contenuto sociale - socio-assistenziali, socio-sanitarie e socio-educative - come previste dalla legge 328/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, coordinate e collegate con disposizioni legislative e regolamentari delle politiche sanitarie, dell'istruzione, della formazione, del lavoro.

2. All'interno del Sistema integrato trovano posto tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere o superare le situazioni di bisogno e di difficoltà di salute che la persona umana incontra nel corso della sua vita e che richiedono prestazioni **socio-assistenziali, socio-sanitarie e socio-educative** ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali.

Le politiche del sistema integrato di interventi e servizi, sono definite tenendo conto dei seguenti requisiti: la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento assistenziale, nonché la sua durata.

3. Le politiche del sistema integrato di interventi e servizi sono rivolte alla promozione, alla valorizzazione e alla formazione ed educazione alla socialità di tutti i cittadini, sia come singoli sia nelle diverse aggregazioni sociali, alla promozione e al rinforzo dei fattori di protezione sociale, alla promozione e realizzazione di azioni positive e di "buone prassi", alla prevenzione e protezione dei fattori del disagio e di discriminazione sociale, nonché al reinserimento nel nucleo familiare, nel normale ambiente di vita e lavorativo di quelle persone che, per qualsiasi causa, fossero state escluse o emarginate, nonché a soddisfare, mediante percorsi integrati, i bisogni di benessere della persona.

Art. 3 Destinatari

1. Sono destinatari degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 2, senza distinzione di carattere giuridico, economico, sociale, ideologico e religioso, le famiglie, i cittadini, i domiciliati della Sicilia per ragioni di lavoro, nonché i minori stranieri e nel rispetto delle norme dello Stato e degli accordi internazionali, gli stranieri, gli apolidi ed i profughi temporaneamente presenti sul territorio regionale che versino in situazioni contingenti di difficoltà e bisogno.

2. In ogni caso, accedono prioritariamente alle prestazioni e ai servizi del sistema integrato di interventi e servizi i soggetti in condizioni di povertà, quelli con inabilità fisica o psichica, quelli con difficoltà di inserimento sociale e lavorativo, e quelli sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

3. A decidere i parametri con cui valutare tali situazioni sono i Comuni, sulla base dei criteri che stabilirà il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali

3. I Comuni favoriscono la pluralità di offerta dei servizi, garantendo il diritto di scelta fra gli stessi servizi; ed anche consentire "l'eventuale scelta di servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche"

TITOLO II - SOGGETTI DELL'INTERVENTO SOCIALE

Capo I – Soggetti Istituzionali

Art. 4 Comuni

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 8 novembre 2000, n° 328, i Comuni, associati negli ambiti territoriali, sono titolari del coordinamento generale delle funzioni e dei compiti relativi alla programmazione, organizzazione ed erogazione degli interventi e dei servizi ricompresi nei Piani di zona di cui al successivo articolo 14.

2. I Comuni individuano soluzioni gestionali ottimali atte a garantire l'unitarietà delle risposte ai bisogni, i livelli uniformi di assistenza sociale, in relazione ai livelli essenziali determinati dalla Regione e dallo Stato, tenendo conto delle esigenze dell'integrazione socio-sanitaria, dell'istruzione, della formazione, del lavoro, anche avvalendosi delle forme organizzative di cui agli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

I Comuni svolgono, inoltre, funzioni di promozione e di agevolazione dei soggetti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 1 della L. 328/2000 con i quali, per la realizzazione e la gestione della rete dei servizi sociali operano secondo il disposto del successivo articolo

3. Ai Comuni spetta il ruolo della determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni di povertà e di bisogno per l'erogazione dei servizi sociali in via prioritaria, sulla base delle direttive contenute nella presente legge.

4. I Comuni associati negli ambiti territoriali al fine di una gestione unitaria del sistema locale integrato degli interventi e dei servizi sociali, di concerto con le Aziende unità sanitarie locali, con gli Uffici periferici del Ministero della Giustizia, con gli Uffici periferici dell'Assessorato regionale al Lavoro ed alla Formazione professionale, e con il concorso dei soggetti di cui ai successivi articoli 8 e 9, definiscono i Piani di zona.

5. La Conferenza dei sindaci individua, con riferimento al piano di zona, particolari modalità di attuazione della rete dei servizi e di erogazione delle relative prestazioni per affrontare specifiche esigenze territoriali o emergenze sociali.

Art. 5 Province

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 8 novembre 2000, n° 328, le Province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

2. Alle province, riconoscendo loro un ruolo importante nella lettura del territorio e nella rilevazione sociale, con l'entrata in vigore della presente Legge è chiesto di condurre analisi quantitative e qualitative su scala provinciale finalizzate alla formulazione di indicazioni relative agli standard qualitativi e quantitativi dell'offerta assistenziale, definite dalla Regione; di condurre ricerche e analisi mirate su particolari categorie di bisogni e problemi, di favorire fra gli ambiti del proprio territorio, occasioni formative; di promuovere le buone prassi e la realizzazioni di azioni positive, al fine di assicurare la definizione di una base conoscitiva comune a tutto il territorio regionale, propedeutica alla definizione dei criteri di qualità e programmazione per le politiche sociali integrate e all'impostazione ed avvio del sistema informativo regionale (art. 21 legge 328/2000) alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai comuni e da altri soggetti istituzionali e del terzo settore presenti in ambito provinciale, per concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali.

4. Le province attivano Osservatori Provinciali delle Politiche Sociali, per il monitoraggio del Sistema integrato dei servizi sociali.

Art. 6 La Regione

1. La Regione, mediante i propri strumenti di programmazione, promuove l'integrazione delle politiche sociali con quelle degli altri settori, sulla base delle indicazioni di cui all'art. 8 della legge n. 328/2000 .

2. La Regione esercita le funzioni di programmazione, coordinamento ed indirizzo, vigilanza e controllo in materia di servizi sociali, nonché di verifica della relativa attuazione a livello territoriale e, in particolare, **attraverso appositi criteri contenuti nel Piano sociale regionale:**

- a) definisce "politiche integrate" nei diversi settori della vita sociale ed in particolare in materia di politiche sociali, sanitarie, educative, della salute mentale e formative, del lavoro, culturali, urbanistiche ed abitative;
- b) promuove la divulgazione delle buone prassi e la realizzazione di azioni positive di protezione sociale e pari opportunità;
- c) promuove la divulgazione delle buone prassi e la realizzazione di azioni positive e di inserimento lavorativo a favore dei soggetti con handicap fisico, mentale, sensoriale e psichico, **nonché degli altri soggetti in condizione di svantaggio sociale od economico;**
- d) promuove la divulgazione e la realizzazione di azioni positive a favore della valorizzazione della differenza di genere;

- e) determina i criteri e promuove lo sviluppo e l'attivazione degli Osservatori Provinciali delle **Politiche Sociali**
- f) promuove lo sviluppo dei servizi e la realizzazione di interventi innovativi di interesse regionale attraverso progetti pilota e obiettivo;
- g) determina, in armonia con quelli nazionali, i requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture sociali e sociosanitarie;
- h) definisce i criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture di cui alla lettera c) e dei servizi di cui **all'articolo 30**;
- i) definisce i requisiti di qualità dei servizi offerti e delle prestazioni erogate;
- j) ripartisce, con le modalità di cui **all'articolo 46**, il fondo regionale per le politiche sociali
- k) provvede agli adempimenti indicati al titolo XV, relative alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- l) favorisce la libera scelta dei servizi da parte dei cittadini e definisce i criteri e le modalità di concessione da parte dei comuni di titoli per la fruizione dei servizi;
- m) definisce i criteri e le modalità di concessione da parte dei comuni della gestione dei servizi agli enti del Terzo Settore;**
- n) istituisce e coordina il sistema informativo dei servizi sociali
- o) disciplina le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali, nonché l'istituzione di uffici di tutela;
- p) adotta atti d'indirizzo per una omogenea applicazione della disciplina relativa all'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente;
- q) controlla e vigila sulle fondazioni e associazioni private di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;
- r) realizza e coordina iniziative a livello europeo ed internazionale per la valorizzazione dei servizi sociali;
- s) promuove iniziative sperimentali, innovative concernenti modelli organizzativi e gestionali per l'esercizio in forma associata delle funzioni, finalizzati alla gestione unitaria dei servizi alla persone;
- t) concorre alla realizzazione delle iniziative sperimentali e innovative promosse dai comuni, dalle Aziende Sanitarie e dai soggetti gestori relative a specifici settori di attività, interventi e servizi sociali;
- u) **classifica, sulla base del bacino territoriale dell'attività, gli enti e le strutture aventi rilievo regionale, e provvede al rilascio delle previste autorizzazioni, anche mediante delega alle U.L.S.S..**

3. Per l'espletamento dei compiti di cui al precedente comma la Regione siciliana, **attraverso l'Assessorato per gli Enti locali, di concerto con l'Assessorato alla Sanità, con l'Assessorato al Lavoro ed alla Formazione**

professionale e con l'Assessorato alla Pubblica Istruzione, con la presente Legge:

- a) predispone, con cadenza triennale, il "Piano sociale Regionale" dei servizi socio-assistenziali, al fine di perseguire le finalità indicate nella legge;
- b) promuovere attraverso incentivi finanziari, piani di organizzazione e di sviluppo dei servizi e degli interventi sociali, socio-sanitari e socio-educativi, che prevedano interventi in aree di maggiore rischio sociale;
- c) predetermina, tenuto conto dei servizi da erogare e delle indicazioni degli enti erogatori, la consistenza numerica degli operatori sociali in rapporto al territorio e ne garantisce la qualificazione;
- d) promuove convenzioni con istituti universitari, enti ed organismi qualificati per iniziative di studio, di ricerca e di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione degli operatori sociali;
- e) gestisce l'albo regionale delle istituzioni assistenziali ;
- f) esercita il controllo sugli adempimenti attribuiti dalla presente legge agli enti locali e dispone, se necessario, interventi di assistenza tecnica per garantirne la efficacia, nonchè interventi sostitutivi a carico degli organi inadempienti.
- g) determina il finanziamento per le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, sulla base di quote capitarie correlate ai livelli essenziali di assistenza.
- h) disciplina i criteri e le modalità mediante i quali Comuni ed Aziende Sanitarie garantiscono l'integrazione delle prestazioni socio-sanitarie di rispettiva competenza, individuando gli strumenti e gli atti per garantire la gestione integrata dei processi assistenziali sociosanitari.

5. La Regione destina quota del fondo regionale per le politiche sociali per incentivare la gestione in forma associata di cui all'art. 27.

Art. 7 **Aziende Sanitarie locali**

1. Allo scopo di garantire l'integrazione socio-sanitaria e la gestione unitaria dei servizi, le Aziende sanitarie locali assicurano le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 17 della legge 22/86 "Riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia" e di cui all'articolo 3 septies, comma 2 lettera b), del d. lgs. 502/1992 e secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, e nei limiti delle risorse finanziarie conferite dai Comuni ai sensi della medesima disposizione, nonchè le prestazioni sociosanitarie di cui al comma 2 lettera a) e commi 4 e 5 dell'art. 3 septies del medesimo decreto legislativo.

2. Con la presente Legge Le U.L.S.S. assicurano:

- a) la programmazione, progettazione e gestione dei servizi sociali in relazione alle deleghe conferite dagli enti locali e sulla base degli indirizzi espressi dalla Conferenza dei Sindaci;

- b) l'accertamento e rilascio, se delegate, dell'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento dei servizi e strutture sociali, nonché la correlata attività di vigilanza;
- c) lo svolgimento, su delega della Giunta regionale, di funzioni amministrative, comprese quelle concernenti assegnazioni di finanziamenti ed iniziative relativi al sistema integrato di servizi sociali.
- d) le unità sanitarie locali assicurano i servizi di carattere sanitario integrativi dei servizi socio-assistenziali di competenza dei comuni; il comune, attraverso il servizio sociale, promuove gli interventi di propria competenza che hanno connessione con il settore sanitario, d'intesa con l'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale competente per territorio, e concorre alla attuazione dei programmi integrativi;
- e) l'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale indice riunioni operative con la partecipazione dei responsabili degli uffici di servizio sociale dei comuni interessati per l'attuazione del piano triennale e di specifici interventi;
- f) l'ufficio di direzione delle unità sanitarie locali può richiedere al servizio sociale comunale, ai fini dell'integrazione, trattamenti socio-assistenziali da effettuare sul territorio.

3. Con la presente legge e in riferimento a quanto previsto dal decreto 14 luglio 98 "Approvazione delle linee guida per l'istituzione del servizio sociale delle aziende sanitarie", le aziende sanitarie locali istituiscono il servizio sociale, la quale si configura come servizio autonomo alle dirette dipendenze del direttore sanitario sia all'interno dell'A.U.S.L. che all'interno dell'azienda ospedaliera. Il servizio è costituito da tutte le unità di servizio sociale operanti nell'azienda nella posizione funzionale di collaboratore e coordinatore.

4. La direzione, il coordinamento, la programmazione e la valutazione delle attività sociosanitarie sono assicurate dal Direttore generale.

CAPO II

Aziende pubbliche e soggetti sociali

Art. 8

Aziende di servizi alle persone ex IPAB

1. La Regione è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto recante una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire l'inserimento delle IPAB che operano in campo sociale nella programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi

sociali come previsto dall'articolo 22 della legge 328/2000, prevedendo anche modalità per la partecipazione alla programmazione, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b della legge 328/2000);

b) prevedere, nell'ambito del riordino della disciplina, la trasformazione della forma giuridica delle IPAB al fine di garantire l'obiettivo di un'efficace ed efficiente gestione, assicurando autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica compatibile con il mantenimento della personalità giuridica pubblica;

c) prevedere l'applicazione ai soggetti di cui alla lettera b), di un regime giuridico del personale di tipo privatistico e di forme contrattuali coerenti con la loro autonomia; di forme di controllo relative all'approvazione degli statuti, dei bilanci annuali e pluriennali, delle spese di gestione del patrimonio in materia di investimenti, delle alienazioni, cessioni e permutate, nonché di forme di verifica dei risultati di gestione, coerenti con la loro autonomia;

d) prevedere la possibilità della trasformazione delle IPAB in associazioni o in fondazioni di diritto privato fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalle tavole di fondazione e dagli statuti, tenuto conto della normativa vigente che regola la trasformazione dei fini e la privatizzazione delle IPAB, nei casi di particolari condizioni statutarie e patrimoniali;

e) prevedere che le IPAB che svolgono esclusivamente attività di amministrazione del proprio patrimonio adeguino gli statuti, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel rispetto delle tavole di fondazione, a principi di efficienza, efficacia e trasparenza ai fini del potenziamento dei servizi; prevedere che negli statuti siano inseriti appositi strumenti di verifica della attività di amministrazione dei patrimoni;

f) prevedere linee di indirizzo e criteri che incentivino l'accorpamento e la fusione delle IPAB ai fini della loro riorganizzazione secondo gli indirizzi di cui alle lettere b) e c);

g) prevedere la possibilità di separare la gestione dei servizi da quella dei patrimoni garantendo comunque la finalizzazione degli stessi allo sviluppo e al potenziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

h) prevedere la possibilità di scioglimento delle IPAB nei casi in cui, a seguito di verifica da parte delle regioni o degli enti locali, risultino essere inattive nel campo sociale da almeno due anni ovvero risultino esaurite le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti; salvaguardare, nel caso di scioglimento delle IPAB, l'effettiva destinazione dei patrimoni alle stesse appartenenti, nel rispetto degli interessi originari e delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche nelle stesse, a favore, prioritariamente, di altre IPAB del territorio o dei comuni territorialmente competenti, allo scopo di promuovere e potenziare il sistema integrato di interventi e servizi sociali;

i) esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9

I Soggetti del Terzo Settore

1. Sono soggetti del Terzo Settore:

- a) le organizzazioni di volontariato;
- b) le associazioni e gli enti di promozione sociale;
- c) gli organismi della cooperazione e le cooperative sociali;
- d) le fondazioni,
- e) gli enti di patronato
- f) gli altri soggetti privati non a scopo di lucro.

2. I soggetti di cui al comma 1 **partecipano alla programmazione, progettazione e gestione dell'offerta dei servizi.**

3. Per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti locali, la regione nell'ambito delle risorse disponibili, **mediante i Piani sociali Regionali**, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore, anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.

4. Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, gli enti pubblici, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.

Art . 10

Altri soggetti privati

1. Alla **alla programmazione** dei servizi, in applicazione del principio di sussidiarietà, provvedono anche le famiglie **e loro organizzazioni di auto-aiuto**, gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali la Regione e lo Stato hanno stipulato patti, accordi o intese, le associazioni di categoria ed imprenditoriali, nonché altri soggetti privati.

TITOLO III

Strumenti di programmazione e livelli essenziali.

Art. 11 Concertazione

1. La Regione ed i Comuni, **nelle rispettive funzioni e competenze**, promuovono la concertazione tra soggetti dell'intervento sociale di cui al Titolo II e svolgono funzioni di intermediazione tra gli interessi istituzionali e quelli dei diversi soggetti sociali.
2. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, istituisce il tavolo di concertazione regionale per realizzare, attraverso il dialogo ed il confronto, la programmazione partecipata dei diversi soggetti e la condivisione di obiettivi.
3. La Conferenza dei Comuni ricadenti negli ambiti territoriali individuati dal Piano Sociale regionale, con apposito accordo di programma, istituisce il tavolo di concertazione dell'ambito, per realizzare, attraverso il dialogo ed il confronto, la programmazione partecipata dei diversi soggetti e la condivisione di obiettivi **e per redigere il Piano di zona.**

Art. 12

Tavolo di concertazione regionale per la programmazione partecipata

1. Con la presente Legge viene istituito, presso l'Assessorato regionale degli enti locali, un **Tavolo di concertazione regionale per la programmazione partecipata del Sistema integrato di interventi e servizi sociali, come definito dal precedente articolo 2**, presieduto dall'Assessore regionale per gli enti locali o, per delega, dal direttore regionale e composto da:
 - l'Assessore regionale alla Sanità o suo delegato;
 - l'Assessore regionale al Lavoro ed alla Formazione professionale o suo delegato;
 - l'Assessore regionale alla Pubblica istruzione o suo delegato;
 - **due** rappresentanti della sezione siciliana dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, scelti tra gli amministratori comunali in carica;
 - un rappresentante della sezione siciliana della Unione province italiane;
 - **due** rappresentanti delle OO.SS. maggiormente rappresentative
 - un rappresentante nominato dalla Conferenza dei Rettori delle Università degli studi siciliane
 - **due** rappresentante delle organizzazioni di volontariato di rilievo regionale;
 - **due** rappresentante delle associazioni e degli enti di promozione sociale di rilievo regionale
 - **due** rappresentante degli organismi della cooperazione e delle cooperative sociali di rilievo regionale
 - un rappresentante delle fondazioni, di rilievo regionale
 - un rappresentante degli enti di patronato di rilievo regionale
 - un rappresentante degli organismi regionali delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

Il Tavolo di concertazione viene insediato anche senza la contestuale nomina di tutti i rappresentanti, alla quale può provvedere, in mancanza ed in subordine, l'assessore degli Enti locali

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale degli enti locali.

3. **Il Tavolo di concertazione** dura in carica cinque anni.

4. Ai componenti del **Tavolo di concertazione** ed al segretario spetta un gettone di presenza nella misura che sarà determinata dal Presidente della Regione siciliana, su proposta dell'assessore regionale per gli enti locali, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.

5. **Il Tavolo di concertazione** è validamente costituito con l'insediamento di almeno sette componenti.

Alla nomina dei rappresentanti mancanti, può provvedere, trascorsi 60 giorni dalla notifica della richiesta di segnalazione alle organizzazioni competenti, l'assessore degli Enti locali con proprio decreto.

6. **Il Tavolo di concertazione** formula lo schema di **Piano sociale regionale del Sistema integrato di interventi e servizi sociali**, e le eventuali modifiche, tenendo conto delle previsioni e delle esigenze espresse nei Piani di Zona e negli **Osservatori Provinciali delle Politiche Sociali**.

7. **Il Tavolo di concertazione** ha il compito di effettuare, anche in collegamento con analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione europea e a livello nazionale, le ricerche e le rilevazioni occorrenti per indagini sulla povertà e sull'emarginazione in Sicilia, di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione pubblica, di formulare proposte per rimuoverne le cause e le conseguenze, di promuovere valutazioni sull'effetto dei fenomeni di esclusione sociale.

8. **Il Tavolo di concertazione** ha il compito di **formulare** gli schemi di convenzione; gli standards dei servizi socio-assistenziali, delle strutture residenziali e semi-residenziali; i requisiti specifici per le comunità di tipo familiare, i piani di formazione ed aggiornamento del personale.

Il Tavolo di concertazione, altresì, esprime parere:

- sulla misura del concorso finanziario degli utenti al costo dei servizi, in rapporto a fasce di reddito predeterminate;
- su ogni altro argomento sul quale l'Assessore regionale per gli enti locali ritenga di sentirlo.

9. Il **Tavolo di concertazione** predispone per la Regione rapporti e relazioni ed annualmente una relazione nella quale illustra le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate.

Art.13

Piano sociale regionale del Sistema integrato di interventi e servizi sociali

1. Il **Piano sociale regionale del Sistema integrato di interventi e servizi sociali** è predisposto dall'Assessorato regionale degli enti locali sulla base dello schema approntato dal **Il Tavolo di concertazione di cui al precedente articolo 12**, e coerentemente alle linee guida del piano nazionale di interventi e servizi integrati.

2. Il piano determina in particolare:

- a) **gli ambiti territoriali per la realizzazione del Sistema integrato di interventi e servizi sociali**
- b) le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali previsti dall'art. 22 della legge 328/2000
- c) gli obiettivi prioritari da perseguire;
- d) la tipologia dei servizi e degli interventi integrati ;
- e) la metodologia degli interventi;
- f) i criteri e le modalità per l'integrazione dei servizi di assistenza sociale con quelli sanitari;
- g) gli indirizzi sulla formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi;
- h) le priorità di intervento attraverso l'individuazione di progetti obiettivo e di azioni programmate, con particolare riferimento alla realizzazione di percorsi attivi nei confronti delle persone in condizione di povertà o di difficoltà psico-fisica;
- i) le modalità di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e le azioni da integrare e coordinare con le politiche sanitarie, dell'istruzione, della formazione e del lavoro;
- j) i limiti di reddito per l'accesso gratuito ai servizi e la quota di partecipazione degli utenti al costo dei servizi stessi.
- k) gli indirizzi per le sperimentazioni innovative, comprese quelle indicate dall'articolo 3, comma 4 della legge 328/2000, e per le azioni di promozione della concertazione delle risorse umane, economiche, finanziarie, pubbliche e private, per la costruzione di reti integrate di interventi e servizi sociali;
- l) Gli indirizzi per la diffusione dei servizi di informazione al cittadino e alle famiglie
- m) Gli indicatori ed i parametri di verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti nonché gli

indicatori per la verifica del rapporto costi-benefici degli interventi e dei servizi sociali

- n) I criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'art. 2 comma 3 della legge 328/2000
- o) gli indirizzi per la predisposizione di interventi e servizi sociali per le persone anziane non autosufficienti e per i soggetti disabili, in base a quanto previsto dall'articolo 14 della legge 328/2000 ;
- p) **la ripartizione** dei finanziamenti relativi a ciascun anno di vigenza del Piano regionale, **sulla base dei fondi trasferiti dallo Stato e dei fondi messi a disposizione dal bilancio regionale**, in coerenza con i livelli essenziali previsti dall'articolo 22 della legge 328/2000, secondo parametri basati sulla struttura demografica, sui livelli di reddito e sulle condizioni occupazionali della popolazione;
- q) gli indirizzi per la predisposizione di "programmi integrati" per obiettivi di tutela e qualità della vita rivolti ai minori, ai giovani e agli anziani, per il sostegno alle responsabilità familiari, anche in riferimento all'obbligo scolastico, per l'inserimento sociale delle persone soggette a vulnerabilità, per l'integrazione socio-lavorativa degli immigrati, nonché per la prevenzione, il recupero e il reinserimento dei tossicodipendenti e degli alcolodipendenti.
- r) Gli indirizzi per la predisposizione di "programmi integrati" per obiettivi di tutela, qualità della vita socio-familiare e relazionale e piani di inserimento lavorativo rivolto a soggetti con handicap fisico-motorio, sensoriale, ,mentale e psichico

3. Il piano è aggiornato ogni tre anni.

4. Il **Piano sociale regionale del Sistema integrato di interventi e servizi sociali** viene attuato, nell'ambito delle risorse disponibili, attraverso **la redazione dei Piani di zona, cui concorrono** i comuni interessati, con la partecipazione attiva **degli altri attori di cui al Titolo II della presente legge**.

5. L'Assessore regionale per gli enti locali tiene conto delle esperienze acquisite dai comuni in attuazione di programmi finalizzati.

6. Il piano è comunicato alla competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana che, nel termine di due mesi, può formulare osservazioni e proposte.

7. L'approvazione è demandata alla Giunta regionale.

Sino all'approvazione del **Piano sociale regionale del Sistema integrato di interventi e servizi sociali e nelle more della redazione dei Piani di zona**, i Comuni, singoli od associati, per la organizzazione e gestione dei servizi e

degli interventi istituiti ai sensi della presente legge si avvalgono dello schema del piano nazionale.

Art. 14

Piano di zona dei servizi alla persona

1. Il Piano di zona, di cui all'articolo 19 della legge n. 328/2000, è lo strumento fondamentale attraverso il quale i Comuni, negli ambiti territoriali **determinati dal Piano sociale regionale del Sistema integrato di interventi e servizi sociali** di cui all'articolo precedente della presente legge, con il concorso di tutti i soggetti sociali istituzionali e del terzo settore, definiscono il sistema integrato di interventi e servizi sociali, con riferimento agli obiettivi strategici, agli strumenti e alle risorse da attivare.

2. La Regione Siciliana attribuisce un'importanza strategica alla determinazione degli ambiti territoriali. Essi infatti, costituiscono uno degli elementi strutturali del sistema integrato di interventi e servizi sociali a rete, dove si interconnettono e interagiscono capacità di analisi sociale e di pianificazione, risorse umane, finanziarie, professionali e organizzative degli enti partner, finalizzate alla eliminazione delle difficoltà sociali che ostacolano il pieno sviluppo della persona.

3. Il Piano di zona rappresenta lo strumento primario di attuazione della rete di servizi sociali e, tenuto conto dell'integrazione sociosanitaria, si configura come piano dei servizi alla persona, e assume pertanto la denominazione di "piano di zona dei servizi alla persona".

4. Il Piano di zona dei servizi alla persona riguarda i servizi sociali, all'interno del più generale quadro di politiche integrate in materia di interventi sociali, tutela della persona, istruzione, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività lavorative, servizi di tempo libero, trasporti e comunicazioni.

5. Il piano è aggiornato ogni tre anni.

6. La determinazione degli ambiti territoriali rappresenta per la Regione Siciliana un'esigenza imprescindibile del contesto locale, nel quale l'approccio multidisciplinare (lavoro in equipe, gruppi di progettazione, integrata) e azione integrata si rivelano come una vera risorsa aggiuntiva

7. Il Piano di zona dei servizi alla persona è unico e coincide con i Distretti sanitari – o loro multipli – purchè rientranti nella stessa Asl. Tale indicazione è dettata dalla necessità di favorire la formazione di aggregazioni territoriali nelle quali sia assicurata la piena funzionalità operativa, aventi caratteristiche il più possibile omogenee e rispondenti ad al criteri , quali, condivisione di bisogni, possibilità di utilizzo di risorse e servizi territoriali comuni;

adeguatezza del sistema di trasporto, relative pregresse esperienze progettuali integrate, etc...

Per le città metropolitane e per gli altri capoluoghi di Provincia, l'ambito territoriale coincide con il territorio municipale.

8. Il programma delle attività territoriali (P.A.T.), di cui all'articolo 3 *quater* del d. lgs. 502/1992, si raccorda con il sistema programmatico territoriale del Piano di zona dei servizi alla persona.

9. Il Piano di zona dei servizi alla persona, deve comprendere:

- a) conoscenza, analisi e valutazione dei bisogni della popolazione;
- b) individuazione, qualificazione e quantificazione delle risorse (istituzionali, organizzative umane e finanziarie) pubbliche, private, del terzo settore, disponibili e attivabili;
- c) definizioni degli obiettivi e delle priorità cui finalizzare le risorse disponibili;
- d) regolamentazione dei servizi e delle iniziative all'interno del territorio di competenza;
- e) regolamentazione dei rapporti organizzativi ed economico-finanziari fra i diversi soggetti, quali accordi, deleghe, convenzioni e protocolli d'intesa.

10. Il Piano di zona dei servizi alla persona viene adottato dal Sindaco, qualora l'ambito territoriale coincida con quello del Comune, o dalla Conferenza dei Sindaci, con apposito accordo di programma, di cui all'art. 34 del d. lgs. n. 267/2000.

11. Al fine di assicurare l'unitarietà del processo programmatico locale, le Aziende Sanitarie locali recepiscono il Piano di Zona dei servizi alla persona all'interno del Piano Attuativo Locale.

12. Il Direttore di distretto, in sede di redazione del Programma delle Attività Territoriali, si attiene alle indicazioni del Piano di zona dei servizi alla persona.

13. La Regione Siciliana al fine di favorire la corretta gestione del sistema, la quale è possibile solo attraverso un confronto continuo e dinamico tra i partner, che diventa tanto più proficuo quanto più essi sono accomunati da affinità culturali, da intese comunicazionali e professionali, dalla capacità di analizzare i bisogni e di mediare le loro posizioni e relazioni, promuove la realizzazione, da parte di enti pubblici e privati, di:

- a) percorsi formativi volti a creare figure professionali specializzate nella mediazione sociale, nella concertazione e figure affini
- b) la realizzazione di percorsi di formazione continua all'interno degli organismi interessati nei piani di zona;
- c) attività di assistenza e consulenza agli enti locali

Art. 15

Tavolo di concertazione dell'ambito per la gestione integrata dei servizi

1. Per la redazione e gestione del Piano di zona, viene istituito un Tavolo di concertazione dell'ambito per la gestione integrata dei servizi, con le medesime finalità e funzionamento del Tavolo di concertazione regionale per la programmazione partecipata del Sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui al precedente articolo 12, che è da intendersi qui interamente riportato.

2. Il Tavolo di concertazione dell'ambito è presieduto dal Sindaco del Comune che l'ambito medesimo individua quale Comune capofila, o, in carenza di ciò, dal Comune con il maggior numero di abitanti, ed è composto da:

- i Sindaci dei Comuni dell'ambito o loro delegati;
- il Presidente della Provincia regionale o suo delegato;
- il Direttore generale dell'Azienda Sanitaria o suo delegato;
- il Direttore dell'U.P.L.M.O. o suo delegato;
- il Rettore dell'Università degli studi o suo delegato
- il Dirigente del C.S.A. della Pubblica istruzione o suo delegato;
- due rappresentanti delle OO.SS. maggiormente rappresentative
- un rappresentante delle organizzazioni di volontariato;
- due rappresentante delle associazioni e degli enti di promozione sociale
- due rappresentante degli organismi della cooperazione e delle cooperative sociali
- un rappresentante delle fondazioni
- un rappresentante degli enti di patronato
- un rappresentante degli organismi regionali delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

Art. 16

Vigilanza e controllo sull'adozione dei Piani di zona dei servizi alla persona

1. La Giunta regionale, in caso di mancata definizione e presentazione, nei termini stabiliti dalla programmazione regionale, del piano di zona dei servizi alla persona agli uffici regionali, nomina in via sostitutiva un commissario ad acta.

2. La Giunta regionale, attraverso la valutazione dei piani di zona dei servizi alla persona, esprime parere di congruità in ordine alla loro corrispondenza con la programmazione regionale.

TITOLO IV: Sistema dei Servizi sociali

Art. 17

Accesso ai servizi

1. L'accesso ai servizi è organizzato in modo da garantire agli utenti pari opportunità di fruizione dei servizi e diritto di scelta tra più soggetti gestori, contrastando le disuguaglianze che penalizzano le persone e le famiglie più deboli.
2. L'accesso ai servizi è garantito attraverso le seguenti azioni:
 - a) unitarietà dell'accesso in ogni ambito territoriale;
 - b) informazione sistematica ed efficace sull'offerta dei servizi e sui relativi costi;
 - c) orientamento e supporto, in particolarmente in favore di persone e famiglie in condizioni di fragilità, di non autosufficienza o di dipendenza;
 - d) trasparenza nella gestione dei tempi di attesa;
 - e) osservazione e monitoraggio dei bisogni, delle risorse e degli interventi assicurati.
3. L'accesso ai servizi sociali e sociosanitari è realizzato a partire da una valutazione del bisogno che garantisca interventi e servizi appropriati e personalizzati.

Art. 18

Valutazione del bisogno sociale

1. La valutazione del bisogno sociale è garantita dall'ente locale
2. La valutazione del bisogno è condizione necessaria per accedere ai servizi a titolo gratuito o con concorso alla spesa da parte dell'utenza, nonché per fruire del titolo per l'acquisto dei servizi.
3. La valutazione del bisogno si conclude con la predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con la persona e la sua famiglia, dove sono indicati la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento, la sua durata e i relativi costi.
4. Il Comune assicura il coordinamento degli interventi e servizi sociali a favore della persona e della famiglia, d'intesa con l'Azienda Sanitaria Locale per le prestazioni socio-sanitarie.

Art. 19

Diritti degli utenti e Carta dei Servizi

1. Gli utenti e le loro famiglie hanno diritto:

- a) ad avere informazioni sui servizi, sui livelli essenziali di prestazioni sociali erogabili, sulle modalità di accesso, sulle tariffe praticate;
- b) a partecipare alla definizione del progetto personalizzato e al relativo contratto informato;
- c) a partecipare a forme di consultazione e di valutazione dei servizi sociali.

2. Al fine di permettere ai cittadini di effettuare scelte appropriate, la carta dei servizi, predisposta **da ciascun Soggetto preposto alla programmazione e gestione dei servizi e degli interventi sociali**, con la partecipazione delle associazioni degli utenti, contiene:

- a) le informazioni sulle diverse prestazioni offerte;
- b) l'indicazione dei soggetti autorizzati e accreditati;
- c) i criteri di accesso;
- d) le modalità di erogazione e le modalità di funzionamento dei servizi;
- e) l'indicazione dei livelli essenziali di assistenza;
- f) le regole da applicare in caso di mancato rispetto delle garanzie previste dalla carta, nonché le modalità di ricorso da parte degli utenti.

3. L'adozione della carta dei servizi da parte degli **enti titolari e degli enti erogatori** delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento e deve prevedere il diritto:

- a) a godere di azioni che promuovano e proteggano la salute della persona, della famiglia e della comunità;
- b) a non essere discriminati e a ricevere servizi in un contesto di normalità di vita;
- c) a esprimere le proprie potenzialità e scelte nel progetto personale condiviso;
- d) alla scelta tra una pluralità di prestazioni sociali offerte.

5. I soggetti gestori di strutture e servizi assicurano forme di partecipazione degli utenti o loro rappresentanti al controllo della qualità delle prestazioni con la costituzione di comitati misti di partecipazione.

Art. 20

Livelli essenziali

1. I livelli essenziali delle prestazioni sociali sono **individuati** in termini di sistema di prestazioni e servizi sociali, idonei a garantire cittadinanza sociale e qualità di vita alle persone e alle famiglie, nonché pari opportunità e tutela ai soggetti più deboli.

2. Le misure, gli interventi e le prestazioni per l'erogazione dei livelli essenziali sono in via prioritaria:

- a) le misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito familiare;

- b) le misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti, o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
- c) le misure di sostegno alle responsabilità familiari;
- d) le misure per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
- e) le misure di tutela dei diritti del minore,
- f) le misure di sostegno alla donna in difficoltà;
- g) gli interventi per la piena integrazione delle persone disabili;
- h) le misure a favore del reinserimento lavorativo di persone con disagio sociale;
- l) gli interventi per le persone anziane e disabili per favorirne la permanenza a domicilio;
- m) le prestazioni integrate per contrastare le dipendenze patologiche;
- n) l'informazione e la consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione di servizi e per promuovere iniziative di auto-mutuo aiuto;
- o) le prestazioni integrate per favorire la piena integrazione degli immigrati
- p) le azioni positive a favore delle pari opportunità fra uomini e donne

3. I livelli delle prestazioni sociali sono definiti con riferimento ai seguenti criteri:

- a) le risorse finanziarie definite nei piani di zona dei servizi alla persona;
- b) gli standard di erogazione dei servizi sociali con riferimento ai bisogni della popolazione interessata;
- c) gli indicatori di esito e di benessere sociale individuati nel piano regionale degli interventi e dei servizi alla persona.

Art. 21

Tipologie di servizi

1. I servizi sociali alle persone e alle famiglie sono finalizzati alla promozione del benessere sociale ed educativo, prevenzione e contrasto dell'esclusione sociale e sono caratterizzati dalla capacità di tempestivo intervento a fronte di emergenze o persistenti difficoltà di carattere personale, familiare e sociale.

2. La Regione promuove sperimentazioni finalizzate allo sviluppo di nuove risposte ai bisogni nelle aree della domiciliarità, della solidarietà tra famiglie e tra persone, degli interventi diurni e residenziali, dell'accompagnamento delle persone in difficoltà, degli interventi di comunità.

3. Solo a titolo esemplificativo, quale risposta minima alle esigenze di benessere sociale, si individuano, di seguito le seguenti tipologie dei servizi:

- a) reddito minimo di inserimento;**
- b) assistenza domiciliare;**

- c) assistenza domiciliare integrata intra ed extra le mura domestiche
- d) centri diurni di assistenza, di aggregazione e di incontro per minori, per inabili ed anziani,
- e) attività di animazione e sostegno territoriale
- f) centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea;
- g) affidamento familiare
- h) interventi in favore dei minori in carico ai Servizi sociali degli enti locali o dei Servizi sociali del ministero della Giustizia;
- i) interventi di accoglienza residenziale volti a garantire l'assistenza di tipo continuativo a persone fisicamente non autosufficienti o aventi necessità di interventi diversi da quelli previsti nelle lettere precedenti;
- l) servizi di formazione, orientamento e accompagnamento al lavoro per persone in condizioni di svantaggio sociale od economico;
- m) iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile mediante la realizzazione di servizi ed interventi finalizzati al trattamento ed al sostegno di adolescenti e di giovani in difficoltà;
- n) iniziative integrate volte a favorire le pari opportunità fra uomini e donne, per favorire un'equa partecipazione della coppia alla vita familiare, di accadimento, alla vita sociale e lavorativa
- o) supporto e assistenza socio-psicologica e di informazione attraverso n. verdi e servizi di teleassistenza
- p) interventi coordinati ed integrati prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti;
- q) interventi coordinati ed integrati assistenza, protezione e tutela della maternità, infanzia ed età evolutiva;
- r) interventi coordinati ed integrati assistenza agli anziani non autosufficienti, a domicilio o mediante accoglienza in strutture protette.
- s) servizi di turismo sociale

4. Ciascun Piano di Zona può prevedere altri servizi, integrativi degli interventi indicati alle lettere precedenti, idonei a sostenere il cittadino in ogni situazione temporanea o permanente di insufficienza di mezzi economici e di inadeguata assistenza familiare

Art. 22

Sistema tariffario

1. Il sistema tariffario si applica con riferimento ai servizi a domanda individuale per i quali, in sede di valutazione del bisogno, viene verificata la capacità di concorso alla spesa, parziale o totale, del servizio da parte dell'utente o del nucleo familiare.

2. I Comuni, con riferimento alla valutazione della situazione economica del beneficiario del servizio, determinano l'entità dell'intervento a proprio carico.

3. I criteri per l'individuazione dell'indicatore della situazione economica sono determinati con provvedimento della Giunta regionale, in armonia a di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni e dalle leggi regionali in merito.

4. In presenza di situazioni temporanee di difficoltà finanziaria dei Comuni, la Regione può prevedere risorse finanziarie aggiuntive in favore dei Comuni, istituendo, in sede di bilancio di previsione annuale, un apposito fondo di rotazione.

Art. 23

Gestione associata

1. La Regione promuove l'istituzione di associazioni intercomunali finalizzate alla gestione associata di funzioni e servizi sociali.

2. Le associazioni non hanno personalità giuridica ed operano tramite convenzioni che disciplinano i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi.

3. Le associazioni sono costituite con conformi deliberazioni dei Consigli comunali con le quali vengono approvati l'atto costitutivo ed il regolamento dell'associazione.

4. Il regolamento dell'associazione disciplina:

- a) gli organi dell'associazione,
- b) le funzioni ed i servizi comunali da svolgere in forma associata,
- c) i rapporti finanziari tra gli enti aderenti
- d) le modalità organizzative.

Art. 24

Sistema informativo dei Servizi sociali

1. La Regione, i Comuni, le Province (con l'Osservatorio per le politiche sociali) e le Unità Sanitarie Locali, istituiscono un sistema informativo per i servizi sociali, al fine di una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, dei servizi presenti sul territorio, della spesa sociale dei Comuni, e delle Unità Sanitarie Locali, dei dati ed informazioni necessari alla programmazione, gestione e valutazione delle politiche sociali.

2. I soggetti operanti nel sistema dei servizi sociali sono tenuti a fornire alla Regione i dati necessari al sistema secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale, avvalendosi degli osservatori di cui all'articolo 25, elabora un rapporto triennale sullo stato delle politiche sociali.
4. La struttura tecnica del Sistema informativo fa capo all'Assessorato degli Enti Locali, ed è composta da esperti nominati dalla Giunta regionale.
5. La Giunta regionale organizza le proprie strutture con personale appositamente individuato e tecnologie specifiche attiva l'Osservatorio regionale e promuove l'apporto degli osservatori provinciali, dei comuni, delle Unità Sanitarie Locali e degli altri soggetti sociali del terzo settore, per la gestione di un patrimonio comune di informazione.
6. L'Osservatorio regionale e gli osservatori provinciali sono tenuti a diffondere "informazioni" e ad offrire dati qualitativi e quantitativi ai soggetti istituzionali e non che ne facciano richiesta, nel rispetto della normativa vigente

Art. 25

Osservatorio Regionale

1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, istituisce l'Osservatorio regionale sulle politiche sociali, finalizzato all'analisi dei fenomeni e dei mutamenti sociali, all'analisi dell'impatto delle scelte di politica sociale e della spesa e al monitoraggio dei piani di zona di cui all'articolo 13.
2. La Regione promuove, altresì, la creazione di analoghi Osservatori provinciali.
3. Con l'atto di istituzione vengono, altresì, individuate le modalità di funzionamento e le relative risorse.

Art. 26

Autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali

1. Ai fini della gestione dei servizi e degli interventi sociali contenuti nel piano sociale regionale e nei Piani di Zona, gli enti senza fini di lucro, aventi sede legale in Sicilia, che si propongono la loro concreta realizzazione, sono soggetti a procedura di accreditamento, sotto forma di autorizzazione all'espletamento di servizi ed interventi sociali, e conseguente iscrizione in apposito Albo istituito presso l'Assessorato regionale degli Enti locali.
2. L'Albo di cui al comma precedente sostituisce gli albi o registri previsti per gli organismi del Terzo Settore dalle normative regionali, che sono, pertanto, da intendersi abrogati.

3. L'autorizzazione all'espletamento di servizi ed interventi sociali è rilasciata dall'Assessore regionale per gli Enti locali, entro sei mesi dalla istanza, sentiti gli uffici del Comune in cui l'ente ha la sua sede legale.

4. Di ogni provvedimento di autorizzazione e di diniego dell'Assessore regionale per gli enti locali è data comunicazione all'ente richiedente e al Comune.

5. Ciascun ente accreditato viene iscritto all'albo, nell'apposita sezione rispondente alle sue caratteristiche giuridiche, fra quelle appresso riportate:

- a) organismi di volontariato;
- b) associazioni e gli enti di promozione sociale;
- c) Istituzioni di beneficenza ed assistenza;
- d) enti di culto ed enti morali;
- c) organismi della cooperazione e le cooperative sociali e loro consorzi;
- d) fondazioni,
- e) enti di patronato

6. Avverso il diniego di autorizzazione ovvero in caso di mancata adozione del provvedimento entro il termine previsto al primo comma, è ammesso il ricorso, anche per questioni di merito, alla Giunta regionale che decide entro sei mesi.

7. I Comuni stipulano accordi contrattuali con i soggetti autorizzati o accreditati al fine di facilitare la libera scelta da parte delle persone e delle famiglie delle riposte ai bisogni definiti nel progetto personalizzato. Negli accordi contrattuali viene definita la tipologia di prestazioni, i parametri di qualità, il costo, nonché la quantità massima di prestazione erogabile.

8. I Comuni vigilano sulla corretta applicazione degli standards strutturali ed organizzativi dei servizi, potendo, ove ve ne sia violazione, revocare gli accordi contrattuali assunti e proporre all'Assessorato regionale degli Enti locali, la revoca dell'autorizzazione all'espletamento di servizi ed interventi sociali.

9. Gli Enti senza fini di lucro, aventi sede legale nella Regione siciliana, che intendano erogare servizi ed interventi sociali, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione al loro espletamento, presentano istanza al competente Assessorato regionale degli Enti locali, allegando la seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto
- b) ubicazione della sede legale e delle eventuali sedi operative
- c) certificato di iscrizione a specifico albo regionale (se esistente)

- d) autocertificazione circa gli ambiti di attività in cui l'ente opera o intende operare ed i relativi servizi;
- e) autocertificazione sulla composizione della compagine sociale e relative qualifiche
- f) curriculum dell'ente
- g) copia dell'ultimo bilancio;
- h) autocertificazione sull'esistenza dei requisiti di "ente senza fini di lucro"
- i) copia della carta dei servizi sociali adottata dall'ente;
- l) copia della certificazione della qualità rilasciata da ente autorizzato
- m) copia del verbale di revisione ordinaria (solo per le società cooperative)
- n) schema di adozione di programma educativo individuale

10. Le attività relative alla vigilanza **sul mantenimento dei requisiti per l'accreditamento**, sono di competenza del Comune dove ha sede **legale od operativa l'Ente**.

11. Le **medesime** attività, per **gli Enti** che erogano prestazioni sociosanitarie, sono esercitate **dal Comune di concerto con l'Azienda sanitaria locale**.

12. All'inizio di ogni anno, viene effettuata, d'intesa con i Comuni in cui ha sede legale od operativa l'ente, la revisione dell'albo onde provvedere alla cancellazione degli enti nei cui confronti sono venuti meno i requisiti prescritti.

13. Entro il trenta giugno di ogni anno l'elenco degli enti iscritti all'albo è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

14. In sede di prima applicazione della presente legge, gli organismi del terzo settore iscritti alla data di entrata in vigore della legge negli specifici Albi o registri regionali, sono inseriti d'ufficio, nella sezione apposita dell'albo di cui al presente articolo.

Art. 27

Sospensione e revoca dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione **all'espletamento di servizi ed interventi sociali** è revocata per il venir meno dei requisiti in base ai quali era stata concessa qualora l'ente titolare, previamente diffidato a ripristinare la sussistenza dei requisiti stessi, non abbia provveduto entro il termine assegnato.

2. In caso di accertati gravi difetti di funzionamento o violazione di legge che comportano rilevante pregiudizio per gli utenti, l'Assessore regionale per gli enti locali dispone la sospensione dell'autorizzazione.

3. La revoca viene disposta con provvedimento motivato dall'Assessore regionale per gli enti locali.

4. Attraverso il provvedimento di revoca o di sospensione dell'autorizzazione è ammesso ricorso alla Giunta regionale. Qualora la Giunta non decida entro sessanta giorni, il ricorso s'intende rigettato.

5. Del provvedimento di revoca, di sospensione o di diniego della autorizzazione a funzionare, con la conseguente cancellazione dall'albo regionale, è informato il comune competente per il territorio.

Art. 28

Determinazione degli standards.

1. All'approvazione e alla modifica degli standards strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi contenuti nella presente legge, provvede il **Piano sociale regionale del Sistema integrato di interventi e servizi sociali**

Art. 29

Qualità dei servizi

1. Il **Piano sociale regionale del Sistema integrato di interventi e servizi sociali** contiene idonei sistemi di verifica e valutazione:

- a) sulla coerenza dei risultati raggiunti;
- b) sulla qualità dei processi;
- c) sull'efficace utilizzo delle risorse impiegate;
- d) sulla flessibilità organizzativa;
- e) sull'orientamento al risultato;
- f) sulla differenziazione ed adeguamento dei servizi alla domanda.

Art. 30

Modalità di affidamento dei servizi alla persona

1. La Regione, secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 328/2000 e dal D.P.C.M. 30 marzo 2001, adotta specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona

2. La Regione Siciliana sottolinea l'importanza che presso gli enti locali si sviluppi una cultura che sappia conciliare le leggi del mercato con i valori della solidarietà sociale.

In particolare, la Regione Siciliana promuove una politica orientata a:

- a. definire adeguati processi di consultazione e concertazione con i soggetti del terzo settore e con i loro organismi rappresentativi riconosciuti come parte sociale

- b. sviluppare l'offerta e l'innovazione dei servizi, valorizzando le diverse forme di terzo settore e di cittadinanza attiva;
- c. promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e degli interventi, attraverso la definizione di specifici requisiti di qualità e un ruolo riconosciuto degli utenti e delle loro associazioni ed enti di tutela, sostenendo programmi e progetti di miglioramento della qualità;
- d. favorire la pluralità di offerta dei servizi e delle prestazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa;
- e. disciplinare le forme di aggiudicazione e negoziali, in modo da consentire l'accurata valutazione dell'affidabilità e della piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti del terzo settore, valorizzando i fattori di qualità specifica che questi soggetti esprimono;

3. Gli enti locali ricorrono a forme di aggiudicazione dei servizi, che consentano ai soggetti del terzo settore di esprimere pienamente la propria progettualità.

Ciò significa privilegiare il ricorso alla trattativa privata, così come disciplinata dall'articolo 4 della legge regionale 22/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, viene generalizzata la possibilità che gli enti locali preferiscano gli organismi di terzo settore aventi sede legale – da almeno sei mesi – in ambito comunale.

Inoltre, in ossequio al disposto dell'articolo 7 del D.P.C.M. 30 marzo 2001, gli enti locali possono indire, in maniera motivata, istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali, su cui chiedono agli organismi di terzo settore di esprimere disponibilità a collaborare e che escludono – una volta scelto il progetto migliore mediante apposite commissioni di valutazione – ulteriori forme di gara, anche ristretta.

Si sottolinea, in ogni caso, il divieto del ricorso a forme di gara al massimo ribasso.

4. Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge 328/2000, gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11 della legge 328/2000 e dall'art. 30 della presente legge, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.

In particolare, gli Enti locali, per la selezione dei soggetti del terzo settore presso cui acquistare o ai quali affidare l'erogazione dei servizi, fra quelli accreditati dalla Regione Siciliana, fanno riferimento obbligatoriamente almeno ai seguenti elementi :

- a. il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e delle norme in materia di previdenza ed assistenza;
- b. l'esperienza, la formazione e la qualificazione professionale degli operatori coinvolti;
- c. l'esperienza maturata nei settori e nei servizi di riferimento;
- d. la qualità dell'organizzazione, la sua coerenza con l'attività e gli strumenti di qualificazione del lavoro;
- e. la rete di rapporti con il territorio e la capacità di attivare le risorse sociali della comunità locale;

5. Gli schemi di convenzione vengono redatti dagli Enti locali e devono prevedere in particolare:

- a) le prestazioni da erogare agli utenti;
- b) i corrispettivi dei costi per i servizi resi;
- c) adeguati strumenti di controllo.

6. La Regione siciliana disciplina altresì, sulla base dei principi della presente legge, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.

Si conferma, in ogni caso, il disposto della legge 266/91, come recepita in Sicilia dalla legge regionale 22/94, che non consente agli organismi di volontariato, iscritti nell'apposita sezione dell'albo regionale istituito ai sensi della presente legge, di vendere servizi sociali in regime di convenzione, quando sussista un legame fra la quantità delle prestazioni ed un corrispettivo.

In ogni caso, nell'affidamento al volontariato di servizi ed interventi sociali, l'ente locale dovrà prevedere nella convenzione una modalità di rimborso spese coerente con le caratteristiche di gratuità e solidarietà che caratterizzano gli organismi di volontariato.

Art. 31

Iscrizione all'albo dei privati.

1. I privati che gestiscono strutture diurne o residenziali all'infuori di convenzioni e di rapporti con enti locali sono tenuti ad iscriversi in appositi albi comunali, ai fini della vigilanza sugli standards strutturali ed organizzativi

2. La vigilanza è esercitata dal comune territorialmente competente che si avvale dell'unità sanitaria locale nel cui ambito ricade la struttura.

3. I sindaci, all'inizio di ogni anno, comunicano all'Assessore regionale per gli Enti locali i provvedimenti di iscrizione o di cancellazione intervenuti durante l'anno precedente.

TITOLO V: Risorse umane

Art. 32

Ufficio servizi sociali

1. La presente legge Quadro intende riorganizzare e ottimizzare le risorse umane dell'ufficio servizi sociali nell'attuale organizzazione comunale, operando nell'ottica di creare ed erogare servizi di qualità ed efficaci nel rispondere al fabbisogno della popolazione

2. A tal fine, assegna all'ufficio di servizio sociale, nell'attuale organizzazione comunale, un ruolo centrale e strumentale nella programmazione, gestione e controllo delle attività socio-assistenziali per il soddisfacimento dei bisogni delle fasce più deboli della popolazione a rischio di esclusione sociale, sia esso individuato come servizio di un settore nei comuni piccoli e medi, o come settore autonomo nelle grandi città.

3. Prendendo atto, che solo una parte dei comuni dell'Isola (circa il 50%) ha provveduto ad istituire detto ufficio ed a coprirne i relativi posti inorganico, la Regione siciliana, con la presente legge, si impegna a promuovere, entro 24 mesi dall'emanazione, la nascita dell'Ufficio di servizio sociale in tutti i comuni, singoli o associati.

5. La costante crescita in Sicilia della domanda di aiuto e di servizi impone una sempre più articolata e qualificata risposta da parte del predetto ufficio di servizio sociale, alla quale si intende rispondere attraverso l'entrata in vigore e l'applicazione della legge Quadro in oggetto, la quale prevede la realizzazione di interventi e servizi integrati

6. Per quanto concerne l'organizzazione di servizio dei comuni si fa riferimento alla circolare 8 aprile 1999, n. 2 – ufficio servizi sociali – legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986. La citata circolare verrà integrata della presenza di personale specializzato nell'ambito della salute e del benessere psico-socio-familiare.

Art. 33

Profili professionali

1. La Regione, attraverso il monitoraggio dell'attuazione dei piani di zona, definisce la domanda di professionalità e il fabbisogno di nuove competenze quali:

- a) l'implementazione dei servizi;
- b) i processi di lavoro all'interno di ogni tipologia di servizio;
- c) le competenze richieste da ciascun servizio.

2. La programmazione regionale si coordina con la disciplina universitaria relativa ai profili professionali per i quali è richiesto il diploma universitario.
3. La Giunta regionale con proprio provvedimento individua i profili professionali relativi alle nuove competenze di cui al comma 1 ed attiva i relativi percorsi formativi avvalendosi di quanto previsto dalla leggi regionali .

Art. 34 **Attività formative**

1. Al fine di promuovere l'efficacia e la qualità dei servizi sociali, la Regione promuove la formazione degli operatori sociali.
2. La programmazione regionale delle attività formative degli operatori sociali si realizza in accordo con gli Istituti scolastici, le Università, gli enti di formazione professionale e gli altri enti e soggetti titolari.
3. I soggetti pubblici e privati gestori dei servizi sociali promuovono e realizzano l'aggiornamento degli operatori, anche in collaborazione con gli enti di cui al comma 2.
4. Nel settore della protezione e tutela della famiglia, la Giunta regionale definisce azioni di promozione, informazione e formazione rivolte a tutti i soggetti interessati alla gestione e programmazione dei Servizi sociali.
5. La Giunta regionale approva annualmente il Piano di formazione, aggiornamento e riqualificazione degli operatori sociali.

Art.35 **Convenzioni per studi, ricerche, acquisizione ed elaborazione dati.**

1. L'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato a stipulare convenzioni con istituti universitari, scuole di servizio sociale o istituzioni specializzate nel settore dei servizi sociali, per studi, ricerche ed acquisizione ed elaborazione di dati utili alla predisposizione dei piani triennali dei servizi socio-assistenziali nonchè dei progetti speciali.

2. Per le convenzioni di cui al comma precedente si prescinde dalla acquisizione dei pareri previsti dalla legislazione vigente, allorchè l'importo relativo non superi i 516.000 euro

3. Per il finanziamento dei progetti speciali e per la copertura degli oneri relativi alle convenzioni di cui al presente articolo, si provvede con il "Fondo speciale per i programmi straordinari "

TITOLO VI

Azioni per la promozione sociale

Art.36

Progetti obiettivo e progetti speciali.

1. La Regione può predisporre progetti mirati d'intervento in settori specifici o in aree di elevato rischio, anche con l'apporto degli enti locali e di organismi presenti nel territorio regionale.

2. La Regione può predisporre progetti di "pronto intervento" mirati al recupero di situazioni ad alto rischio sociale

Art. 37

Azioni finalizzate e programmi d'intervento

1. La Regione e gli enti locali promuovono la realizzazione e sperimentazione di servizi e di programmi di intervento finalizzati alla qualificazione di specifiche aree territoriali o alla soluzione di particolari problematiche sociali.

2. I programmi di intervento di cui al comma 1 sono definiti con la partecipazione di Regione, Enti locali, Aziende sanitarie locali e Soggetti del terzo Settore, interessati alla loro realizzazione.

3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, approva i programmi di intervento di cui al comma 1 ed assegna i relativi finanziamenti, prevedendo modalità, priorità, criteri e tempi di realizzazione e la ripartizione dei relativi oneri a carico di ciascun partecipante.

Art. 38

Azioni positive

1. La Regione al fine di promuovere una migliore qualità della vita, valorizza, attraverso progetti obiettivo e progetti pilota:

a) forme di auto organizzazione, mutualità e solidarietà fra le persone e le famiglie;

- b) integrazione sociale e le opportunità di crescita culturale;
- c) azioni di prevenzione e contrasto con particolare delle cause di disagio ad emarginazione sociale;
- d) il riconoscimento e lo sviluppo di reti di mutualità, interventi sociali integrati a programmi di sviluppo di aree territoriali disagiate;
- e) l'istituzione di centri di promozione sociale in collaborazione con i soggetti del Terzo Settore;
- f) la promozione e l'utilizzo di banche del tempo;
- g) iniziative formative ed informative
- h) iniziative volte a promuovere e attuare le pari opportunità fra uomini e donne e a valorizzare la differenza di genere
- i) iniziative volte alla disseminazione delle buone prassi
- l) iniziative volte a studiare incisive strategie di divulgazione delle buone prassi su l territorio

TITOLO VII

Il Fondo per la gestione dei servizi e degli interventi sociali

Art. 39

Risorse finanziarie di parte corrente

1. Il Fondo per la gestione dei servizi e degli interventi sociali è alimentato da:
 - a) trasferimenti dei fondi nazionali assegnati per l'esercizio delle funzioni in materia sociale;
 - b) risorse proprie della Regione;
 - c) risorse provenienti da altri soggetti pubblici e privati.
 - d) da una quota dei fondi per i servizi e per gli investimenti, di cui alla legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1 e successive modifiche e integrazioni.

2. La Regione, per il conseguimento delle finalità della presente legge, istituisce nel bilancio regionale un fondo denominato "Fondo per la gestione dei servizi e degli interventi sociali" da iscrivere nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale degli enti locali, destinato al finanziamento degli interventi e servizi sociali integrati svolti sia a livello associato che di singolo comune.

3. Tale fondo è articolato in Unità Previsionali di Base (U.P.B.) riferite alle diverse aree di intervento nel campo dei servizi sociali. Le risorse finanziarie allocate nelle U.P.B. vengono specificate nel documento tecnico che accompagna il bilancio e costituiscono il riparto del fondo.

I decreti di riparto di cui al successivo articolo 40, prevedono che il fondo regionale venga integrato da appositi fondi messi a disposizione dai Comuni

Art. 40

Criteri per la ripartizione del Fondo per la gestione dei servizi e degli interventi sociali

1. Il fondo di cui all'art. precedente è ripartito come segue:

- a) quanto al 70%, sulla base della popolazione residente in ciascun comune secondo i dati dell'Istat dell'ultimo anno disponibile, per le spese connesse al funzionamento dei servizi socio-assistenziali;
- b) quanto al 30%, per l'attuazione di investimenti sulla base di documentate richieste da presentare all'Assessore regionale per gli enti locali entro il 31 marzo di ciascun anno, con priorità per i comuni che hanno particolari carenze di strutture e di presidi socio-assistenziali.

2. Le somme assegnate ai sensi della lettera a) sono versate ai comuni con somministrazione trimestrale anticipata. I comuni sono tenuti ad aprire presso i rispettivi tesoreri apposito conto sul quale verranno versati i predetti fondi.

3. Le somme assegnate ai sensi della lettera b) sono accreditate ai comuni, singoli od associati, secondo le modalità di cui ai commi dall'uno al quattro dell'art. 35 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1 e secondo successive modifiche e integrazioni.

4. I finanziamenti per le spese di investimento previsti dal primo comma, lettera b) dell'art. in oggetto sono finalizzati alla realizzazione di nuove strutture e dotazioni di relative attrezzature ed arredi, nonché alla riconversione, trasformazione, riadattamento e ampliamento di strutture preesistenti.

5. Come previsto dalla legge quadro "Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia" art. 46 e dalla legge 328/2000 al fine di promuovere iniziative innovative è consentito l'acquisto e la ristrutturazione di edifici esistenti. Le istanze vanno presentate entro il 31 marzo di ciascun anno all'Assessorato regionale degli enti locali, corredate dell'atto deliberativo contenente la richiesta di finanziamento unitamente ad una relazione socio-economica in cui siano descritti:

- a) tipologia del servizio da realizzare;
- b) conformità agli standards previsti per la tipologia;
- c) numero e qualifica degli operatori che saranno addetti alle strutture o presidi socio-assistenziali in conformità ai requisiti organizzativi e professionali richiesti dal tipo di servizio;
- d) numero degli utenti da assistere;
- e) misura del finanziamento regionale richiesto;
- f) eventuali mezzi finanziari di cui si dispone o dei quali si intende avere la disponibilità tramite accensione di mutuo con la Cassa depositi e prestiti, per la copertura della parte delle spese non ammesse ai finanziamenti.

6. I criteri di ripartizione territoriale sono fissati con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali tenendo presente l'esistenza nel territorio del comune richiedente di strutture e presidi socio-assistenziali.

Art. 41

Raccolta fondi

1. Al fine di contribuire allo sviluppo di un'economia solidale, la Regione, le Province ed i Comuni concorrono alla realizzazione dei progetti promossi dalle organizzazioni non profit e rientranti e conformi agli obiettivi di programmazione regionale e dei piani di zona, mediante attività di "fund raising".

Art. 42

Procedure

1. La Giunta regionale fissa annualmente le procedure, le modalità ed il calendario per la presentazione delle domande per l'accesso ai benefici previsti dalla presente legge.

Parte II^ FAMIGLIA E CICLO DI VITA

TITOLO VIII - Famiglia

Art. 43

Politiche per la famiglia

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi.

2. I livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili nel territorio regionale, di cui all'articolo 20, e i progetti obiettivo di cui all'articolo 36, tengono conto dell'esigenza di favorire le relazioni, la corresponsabilità e la solidarietà fra generazioni, di sostenere le responsabilità genitoriali, di promuovere le pari opportunità e la condivisione di responsabilità tra donne e uomini, di riconoscere l'autonomia di ciascun componente della famiglia.

3. Per le finalità di cui all'articolo precedente, i comuni singoli od associati istituiscono in favore di gestanti, puerpere e nuclei familiari, in stato di bisogno e di abbandono, i seguenti servizi:

- a) aiuto domestico;
- b) reddito minimo di inserimento
- c) creazione di case di accoglienza per gestanti e ragazze madri;
- d) istituzione di comunità di tipo familiare per nuclei familiari in difficoltà;
- e) strutture di pronta accoglienza per gravi e temporanee esigenze
- f) consulenza e sostegno psico-pedagogico
- g) ogni altra forma di intervento volto a garantire la tutela del minore e del nucleo familiare.

4. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno priorità:

- a) l'erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile, ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla legge 6

dicembre 1971, n. 1044, e alla legge 28 agosto 1997, n. 285, da realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi socio - educativi della prima infanzia;

b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente;

c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie;

d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani;

e) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed in particolare i componenti più impegnati nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l'orario di lavoro;

f) servizi per l'affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate.

5. Per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà economica, di famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale, nell'ambito delle risorse disponibili, i comuni, in alternativa a contributi in denaro, possono concedere prestiti sull'onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito. L'onere dell'interesse sui prestiti è a carico del comune; all'interno del Fondo regionale per le politiche sociali è riservata una quota per il concorso alla spesa destinata a promuovere il prestito sull'onore in sede locale.

6. I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura. I comuni possono, altresì, deliberare ulteriori riduzioni dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per la prima casa, nonché tariffe ridotte per l'accesso a più servizi educativi e sociali.

7. Con la legge finanziaria per il 2003 saranno determinate misure fiscali di agevolazione per le spese sostenute per la tutela e la cura dei componenti del nucleo familiare non autosufficienti o disabili. Ulteriori risorse possono essere attribuite per la realizzazione di tali finalità in presenza di modifiche normative comportanti corrispondenti riduzioni nette permanenti del livello della spesa di carattere corrente.

8. La Regione, nel riconoscere e sostenere le funzioni svolte dalla famiglia quale unità primaria, luogo di sintesi dei bisogni e riferimento essenziale per i servizi pubblici e privati:

- a) predispone una politica organica e integrata volta a promuovere e a sostenere la famiglia nello svolgimento delle sue funzioni sociali;
- b) programma i servizi, valorizzando le risorse di solidarietà della famiglia, della rete parentale e delle solidarietà sociali;
- c) sostiene le libere e consapevoli scelte di procreazione e valorizza il principio di corresponsabilità dei genitori nei confronti della prole;
- d) promuove la formazione di nuovi nuclei familiari con adeguate politiche occupazionali e abitative, utilizzando anche il Fondo sociale affitti;
- e) promuove e sostiene l'armonioso sviluppo delle relazioni familiari, delle funzioni educative, dei rapporti di solidarietà e generazionali;
- f) promuove, sia a livello regionale che locale, il ruolo di interlocutore riconosciuto alle associazioni delle famiglie.

Art. 44

Interventi a sostegno della maternità

1. La Regione promuove azioni ed interventi finalizzati a tutelare la vita dal momento del concepimento.
2. A tal fine sostiene la maternità attraverso la programmazione e realizzazione di azioni tese a rimuovere gli ostacoli economici, sociali e ambientali.
3. I Comuni e le Aziende sanitarie locali, per le rispettive competenze, organizzano i servizi di assistenza domiciliare e di puericoltura, finalizzati al sostegno della maternità e all'istruzione della coppia o del genitore unico.

Art. 45

Prestazioni di carattere economico

1. I Comuni concedono alle famiglie benefici di carattere economico destinati a rimuovere gli ostacoli che impediscono il godimento del diritto di cittadinanza, a consentire la fruizione dei servizi sociali, educativo-sociali, socio-sanitari e all'inserimento lavorativo di persone in difficoltà.
2. Le principali prestazioni di carattere economico riguardano l'erogazione di:
 - a) un contributo economico da parte dei Comuni alla famiglia, quale misura di contrasto alla povertà (Reddito minimo di inserimento);
 - b) un bonus alle persone e alle famiglie per l'acquisto, tra i diversi soggetti autorizzati o accreditati, di prestazioni o servizi.

Art 46

Reddito minimo di inserimento

1. La legge 27 dicembre 1997 n° 449, art. 59, co. 47/48, ed i successivi decreti di attuazione, hanno introdotto nell'ordinamento l'Istituto del reddito minimo di inserimento, a favore dei cittadini privi di reddito, impossibilitati a provvedere, per cause psichiche, fisiche e sociali, al mantenimento proprio e dei figli.

2. La Regione Siciliana, sulla scorta di quanto previsto dalla legge 328/2000, che, all'articolo 23, ha generalizzato il ricorso allo strumento del Reddito minimo di inserimento quale strumento di contrasto alla povertà, riconosce detto istituto come forma universale di all'intervento monetario integrativo del reddito, nella direzione di perseguire l'integrazione sociale e l'autonomia economica dei soggetti e delle famiglie destinatari, attraverso programmi personalizzati.

3. Il Reddito minimo di inserimento si rivolge ai cittadini in situazione di difficoltà ed esposti al rischio delle marginalità sociale, privi di reddito o, comunque, con un reddito non superiore alla soglia di povertà, fissata annualmente con Decreto ministeriale.

4. Il Piano sociale regionale del Sistema integrato di interventi e servizi sociali fissa le direttive per l'erogazione del reddito minimo di inserimento da parte degli enti locali

5. L'Ufficio di servizio sociale, che riceve le istanze, verifica le condizioni di ammissibilità del richiedente e del suo nucleo familiare e formula la proposta rispetto alla concessione del beneficio:

Ai fini dell'accesso all'intervento, la verifica della condizione economica del richiedente e' effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

6. L'Ente locale elabora strumenti e percorsi di monitoraggio e verifica in itinere ed ex post. degli interventi attuati, con particolare attenzione ai seguenti indicatori:

a) verifica del superamento del bisogno economico e della marginalità sociale dei soggetti privi di reddito e delle persone a loro carico;

b) verifica degli effetti di una mobilitazione di risorse a livello locale finalizzata all'inserimento di soggetti deboli;

c) verifica degli strumenti di controllo sul reddito.

Art. 47

Titoli per l'acquisto di servizi sociali

1. I comuni possono prevedere la concessione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. Tale orientamento è ritenuto prevalente per la fruizione dei servizi domiciliari di cui al successivo articolo ...o per l'accesso a servizi di pubblica utilità.

3. In ogni caso, non può ricorrersi alla concessione di titoli per le prestazioni economiche di cui al precedente articolo.

4. Il Piano sociale regionale del Sistema integrato di interventi e servizi sociali disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei titoli per l'acquisto di servizi sociali.

Art. 48

Interventi in materia di abitazione

1. La Regione, al fine di promuovere la costituzione di nuove famiglie e di agevolare le famiglie numerose, anche per quanto concerne l'esigenza di disporre di un alloggio adeguato, prevede la concessione di finanziamenti a bassissimo tasso e condizioni agevolati e prestiti sull'onore.

Art. 49

Tempi di cura, tempi di lavoro e tempi delle città

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 ed in coerenza con gli obiettivi della programmazione, la Regione:

a) promuove e incentiva le iniziative di riorganizzazione dei servizi pubblici e privati convenzionati tese ad una crescente flessibilità delle prestazioni da armonizzare con le attività familiari, anche attraverso la semplificazione e razionalizzazione del funzionamento dei servizi;

b) promuove iniziative sperimentali per favorire la stipula di accordi tra le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali che consentano forme di articolazione dell'attività lavorativa destinate a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro;

c) promuove, in aggiunta e ad integrazione dei programmi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b) della legge 8 marzo 2000, n.53, specifiche iniziative rivolte prioritariamente alle donne, finalizzate a favorire l'inserimento e il rientro nel sistema occupazionale dopo l'interruzione dell'attività lavorativa per impegni di maternità o di cura in ambito familiare, attraverso l'attuazione dei programmi di formazione professionale;

d) promuove ed incentiva la costituzione di "Banche dei tempi", così come definite dall'art. 27 della n. 53/2000, e di ogni iniziativa volta ad armonizzare i tempi dell'attività lavorativa con i tempi di cura della famiglia.

2. Al fine di promuovere e incentivare l'occupazione femminile la regione promuove la realizzazione di iniziative per favorire la crescita dell'imprenditorialità femminile prevedendo nel bilancio un fondo specifico da integrare, altresì ai sensi della legge 125/91 e della legge 215/92

3. Al fine di promuovere iniziative a favore di una maggiore informazione rivolta alle donne e alle famiglie la Regione promuove iniziative volte all'attivazione di sportelli multifunzionali che guardino al mondo della donna e della famiglia

Art. 50

Volontariato e associazionismo familiare

1. La Regione valorizza e sostiene la solidarietà tra famiglie, promuovendo le associazioni e le formazioni del privato sociale rivolte a dare impulso a esperienze di autorganizzazione sociale, a promuovere e gestire esperienze di accoglienza, a favorire il mutuo aiuto nel lavoro di cura e domestico, ad organizzare la gestione delle attività ricreative della prole, a promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie in relazione ai loro compiti sociali ed educativi, a sensibilizzare la comunità locale sulle problematiche dei minori.

Art. 51

Interventi per favorire il turismo familiare

1. La Regione, in accordo con gli enti locali, favorisce iniziative di turismo familiare con finalità di aggregazione, di sollievo, di benessere con particolare riferimento alle famiglie con gravi carichi assistenziali.

2. A questo scopo promuove agevolazioni tariffarie e convenzioni con soggetti gestori di servizi alberghieri in località turistiche.

3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina la concessione di contributi in conto capitale ai soggetti pubblici e privati senza fini di lucro e finalizzate all'adeguamento delle strutture site in località turistiche per le iniziative di cui al comma 1.

4. Sui beni di cui al comma 3, è costituito vincolo di destinazione e si applicano le disposizioni indicate all'articolo 47.

Art. 52

Affidamento familiare.

1. Fermo restando il principio secondo il quale il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia e che le condizioni di indigenza dei genitori non possono costituire elemento per giustificare

l'allontanamento, in attuazione della legge 4 maggio 1983, n. 184, e delle successive modifiche e integrazioni i comuni, singoli od associati, istituiscono Uffici per l'affidamento familiare e dispongono l'affidamento, presso famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare, dei minori che sono temporaneamente privi di idoneo ambiente familiare.

2. L'affidamento è disposto dal comune, con il consenso dei genitori esercenti la patria potestà o del tutore, sentito il minore che ha compiuto il 12° anno di età ovvero, in attuazione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria minorile, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche e integrazioni.

3. Di norma ad ogni famiglia o singolo affidatario non possono essere affidati più di due minori, salvo che non si tratti di minori provenienti dallo stesso nucleo familiare. Tale limite non vale per l'affidamento a Comunità di tipo familiare.

4. Il comune provvede ai sensi dell'art. 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche e integrazioni, all'affidamento dei minori, stabilisce gli adempimenti, sia per gli affidatari che per le famiglie di origine, esercita i compiti di vigilanza e tiene informata l'autorità minorile che ha reso esecutivo il provvedimento di affidamento.

5. Per la definizione delle procedure di cui al quarto comma e per gli adempimenti di attuazione, l'Assessore regionale per gli enti locali, approva, con proprio decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno schema di regolamento-tipo del servizio di affidamento ad uso dei comuni singoli od associati. I comuni, sulla base del regolamento-tipo, adottano il proprio regolamento entro i successivi sei mesi.

6. Alle famiglie, alle persone ed alle comunità di tipo familiare, il comune assicura il necessario sostegno economico preordinato all'inserimento del minore nell'ambiente di vita dell'affidatario. Le misure e le modalità del contributo di cui al precedente comma saranno predeterminate dall'Assessore regionale per gli enti locali in sede di approvazione dello schema-tipo di regolamento previsto dal quinto comma

Art. 53

Conferenza regionale sulla famiglia

1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, istituisce la conferenza regionale sulle famiglie presieduta dall'Assessore regionale per gli enti locali ed individua i soggetti, pubblici e privati chiamati a parteciparvi.

2. La Conferenza di cui al comma 1 elabora proposte sulle politiche regionali per le famiglie e sui servizi, tenuto conto delle trasformazioni e delle problematiche emergenti che interessano i contesti familiari.

TITOLO IX

Ambito infanzia e adolescenza

Art. 54

Azioni di promozione e tutela

1. La Regione informa le politiche per l'infanzia e la genitorialità ai seguenti principi:

- a) **il diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia**
- b) lo sviluppo e la salute psicofisica di ogni bambino, di ogni ragazzo e di ogni adolescente;
- c) la prevenzione tesa a ridurre e a rimuovere le condizioni di disagio individuale, familiare e sociale;
- d) la promozione di interventi e azioni positive volte a diminuire il tasso di dispersione e abbandono scolastico, a rimuovere gli ostacoli che allontanano il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza dalla Scuola a rafforzare la realizzazione di nuove tecniche di educazione e formazione;
- e) la formazione quale garanzia di sviluppo e di crescita;
- f) la valorizzazione delle funzioni genitoriali e parentali e la solidarietà tra i componenti della famiglia.

2. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 1, la Regione, di concerto con Comuni e Aziende sanitarie locali, programma azioni finalizzate e positive per l'armonizzazione dei tempi dei servizi pubblici con i tempi di accudimento mediante:

a) l'attivazione di:

- 1. servizi educativi per l'infanzia;
- 2. servizi di animazione per l'infanzia e per adolescenti;
- 3. servizi di consultazione psico-pedagogica per adolescenti;
- 4. servizi di consultazione psico-pedagogica ed educativa per genitori;

b) la promozione delle funzioni genitoriali in situazioni di disagio attraverso:

- 1. servizi educativi familiari;
- 2. servizi di sostegno alle situazioni di disagio familiare;
- 3. servizi d'intervento educativo terapeutico per bambini, ragazzi, adolescenti e per le famiglie;

c) l'attivazione di:

- 1. risorse per la promozione di una cultura dell'adozione;
- 2. servizi di accompagnamento e sostegno al bambino e alla famiglia nel percorso adottivo;

d) l'individuazione di risorse di sostegno alla famiglia per promuovere azioni di prevenzione e contrasto al disagio attraverso:

1. servizi per l'affido familiare;
2. comunità famigliari e comunità educative;
3. azioni progettuali sperimentali mirate;

e) l'attivazione di comunità educanti mediante:

1. la promozione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza;
2. la pianificazione di azioni positive per la promozione di diritti dei bambini e dei ragazzi;

3. la promozione di reti di solidarietà, mutualità, mutuo-aiuto;

4. la promozione di una cultura della generatività sociale della comunità;

f) la tutela effettiva dei diritti dei minori.

3. Nel **Piano sociale regionale del Sistema integrato di interventi e servizi sociali** vengono disciplinate le azioni di promozione e tutela di cui al comma 2.

TITOLO X – Politiche giovanili

Art. 55

Politiche territoriali per i giovani

1. La Regione riconosce l'importanza della piena partecipazione dei giovani alla vita sociale ed il loro coinvolgimento nella definizione delle politiche territoriali, ne indica le linee-guida, promuove e coordina le iniziative a favore dei giovani sostenendo azioni tese a:

a) sviluppare la conoscenza della realtà giovanile;

b) sperimentare metodologie ed interventi innovativi, volti a valorizzare e incentivare la partecipazione ed il protagonismo dei giovani e la loro capacità progettuale e creativa;

c) favorire lo sviluppo delle varie forme di socializzazione, di aggregazione, dell'associazionismo e della cooperazione giovanile e la partecipazione attiva ai Programmi Comunitari rivolti ai giovani;

d) realizzare un sistema di interventi e servizi per favorire stili di vita orientati alla salute ed al benessere sociale e contrastare i processi dell'emarginazione giovanile;

e) realizzare un sistema di interventi volti a promuovere la partecipazione dei giovani alle attività scolastiche, formative e alla ricerca attiva del lavoro

Art. 56

Consiglio dei giovani

1. E' istituito, **in ciascun ambito territoriale**, il "Consiglio dei Giovani", organo consultivo e di rappresentanza dei giovani, presieduto dal Sindaco del comune capofila o da un suo delegato, con i seguenti compiti:

- a) favorire la formazione e lo sviluppo di forme ed organismi di partecipazione dei giovani a livello locale;
 - b) esprimere proposte sui contenuti della programmazione locale per i giovani;
 - c) promuovere indagini e ricerche sulle tematiche di interesse per i giovani avvalendosi anche degli Osservatori sulle politiche sociali.
2. La composizione del Consiglio dei giovani è disciplinata dalla Giunta regionale con apposito regolamento, secondo principi e criteri che assicurino la rappresentanza di organismi ed associazioni adeguatamente rappresentativi a livello territoriale.

Art. 57

Scambi socioculturali

1. La Regione promuove le iniziative tendenti a sviluppare gli scambi socioculturali internazionali ed interregionali finalizzati:
 - a) allo scambio di esperienze di volontariato e di attività socioculturali, particolarmente rivolte al coinvolgimento dei giovani;
 - b) al confronto sulle iniziative per la promozione dei diritti e delle opportunità rivolte all'infanzia, all'adolescenza, ai disabili, agli anziani, agli immigrati ed emigrati, e in particolare, alle fasce deboli della popolazione;
 - c) allo scambio e confronto tra operatori sociali.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento promuove e approva progetti, finalizzati alle iniziative di cui al comma 1, alla cui ideazione e realizzazione partecipano enti locali, istituzioni socio-educative e socio-culturali, organizzazioni giovanili, soggetti di terzo settore.

TITOLO XI

Persone con disabilità

Art. 58

Tutela delle persone con disabilità

1. La Regione tutela la persona con disabilità come definita dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 ed appartenente a qualsiasi fascia d'età.
2. La Regione favorisce la realizzazione dei programmi e dei servizi territoriali ai quali la persona in situazione di handicap grave accede in posizione di priorità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/92.
3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina l'unificazione delle modalità di accesso e la semplificazione delle procedure di accertamento relative alla invalidità civile e alla condizione di handicap e di disabilità.

4) La Regione traccia le linee guida per favorire e promuovere la realizzazione di azioni e interventi integrati volti a favorire il reinserimento socio-familiare, relazionale, formativo e lavorativo dei soggetti con handicap

Art. 59

Criteria di erogazione dei servizi

1. La Regione promuove la piena integrazione della persona disabile nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società delle persone disabili, attraverso:

- a) la valorizzazione della famiglia ed il sostegno delle responsabilità familiari lungo tutto il ciclo di vita della persona con disabilità;
- b) il massimo sviluppo dell'autonomia e delle abilità possibili;
- c) la rimozione degli ostacoli che aggravano la condizione di disabilità;
- d) la promozione di pari opportunità;
- e) il monitoraggio del livello di attivazione dei livelli essenziali di assistenza in termini di misure assistenziali, educative, riabilitative, lavorative e di integrazione;
- f) l'erogazione delle prestazioni ed interventi funzionali all'efficace attuazione dei progetti individuali;
- g) la concessione di contributi per l'acquisto di strumenti tecnologici innovativi atti ad agevolare l'autonomia e il reinserimento sociale e professionale;
- h) la valorizzazione della partecipazione dei singoli, delle famiglie, dei soggetti di cui agli articoli 9 e 10 nella progettazione e attuazione degli interventi;
- i) percorsi formativi e di accompagnamento al lavoro.

2. La Regione promuove il pieno diritto delle persone con disabilità alla fruizione degli ambienti urbani, delle strutture edilizie, del trasporto pubblico e privato, anche mediante la realizzazione di appositi progetti obiettivo.

Art. 60

Tipologia dei servizi

1. Nel **Piano sociale regionale del Sistema integrato di interventi e servizi sociali** vengono disciplinati i servizi che devono essere attivati e i risultati di salute da conseguire per favorire la piena integrazione sociale della persona con disabilità, anche con riferimento alla pratica sportiva, al turismo, alla fruizione dei beni culturali.

2. Al fine di assicurare livelli uniformi delle prestazioni, il **Piano sociale regionale del Sistema integrato di interventi e servizi sociali** prevede che in ogni zona del territorio regionale siano attivati:

- a) servizi di aiuto personale;

- b) servizi di assistenza domiciliare;
- c) centri diurni;
- d) servizi di integrazione scolastica e lavorativa;
- e) servizi di sostegno e di sostituzione temporanea della famiglia;
- f) servizi di accoglienza residenziale
- g) programmi di aiuto alla persona , prestazioni integrate, ai sensi dell'articolo 39 lett. l ter) della legge 104/1992.
- h) servizi di trasporto adeguati
- i) Servizi di orientamento formativo e lavorativo
- j) Servizi di orientamento e inserimento lavorativo (collocamento obbligatorio, Sportello handicap-lavoro)

3. Ai fini dell'erogazione dei servizi di cui al presente articolo, vale quanto previsto dall'articolo 47 comma 2 della presente legge.

Art. 61 Invalidi civili

1. Le funzioni in materia di trattamenti economici agli invalidi civili e alle categorie assimilate, è trasferita alle U.L.S.S. aventi sede nel capoluogo di provincia.
2. Le U.L.S.S. individuano, nell'ambito della propria struttura organizzativa, apposito personale per l'espletamento delle attività istruttorie, di verifica e controllo.
3. La Giunta regionale disciplina con provvedimento le attività istruttorie di cui al comma 2.
4. La Regione individua le risorse relative alla concessione di eventuali benefici aggiuntivi.

TITOLO XII - Persone adulte e anziani

Art. 62 Politiche per le persone adulte e anziane

1. La Regione promuove la qualificazione e l'articolazione della rete dei servizi sociali per l'età adulta e anziana, privilegiando i criteri di domiciliarità e di sostegno alla vita di relazione nella comunità locale, e valorizzando le risorse positive delle persone anziane e il loro apporto solidaristico alla vita familiare e sociale.
2. Il sistema locale dei servizi è destinato prioritariamente alle persone adulte e anziane che si trovano in condizioni di emarginazione e di isolamento sociale per povertà o per limitazioni all'autonomia personale.

Art. 63

Il sistema integrato dei servizi

1. Il Piano di zona dei servizi alla persona disciplina l'organizzazione dei servizi destinati alle persone adulte e anziane, ed in particolare :

- a) i servizi di animazione e promozione sociale;
- b) i servizi di assistenza sociale;

2. Sono servizi di animazione e promozione sociale:

- a) i servizi finalizzati alla promozione delle relazioni sociali, ad attività culturali, artistiche e di socializzazione;
- b) i soggiorni climatici e di turismo sociale;
- c) attività per il tempo libero, l'aggregazione sociale e lo sviluppo culturale.

3. Sono servizi di assistenza sociale:

- a) l'assistenza domiciliare;
- b) il sostegno socio-relazionale
- c) i servizi di sostegno al lavoro di cura della famiglia;
- d) l'affido e l'accoglienza familiare;
- e) le comunità alloggio e i centri di accoglienza.

4. I servizi di cui alla lettera b del comma 1 sono raccordati e integrati con i servizi socio-sanitari definiti nel Piano Attuativo Locale.

Art. 64

La valorizzazione della persona anziana

1. La Regione, allo scopo di valorizzare l'anziano come risorsa e soggetto sociale all'interno di una società solidale, attiva azioni finalizzate a favorire:

- a) l'assunzione di ruoli sociali delle persone anziane incentivando gli enti locali, le formazioni sociali, gli enti di formazione e di educazione e le imprese alla realizzazione di specifici programmi ;
- b) la promozione di intese tra imprese e associazioni datoriali, organizzazioni sindacali ed enti locali che prevedono l'attivazione di programmi di formazione con il coinvolgimento, nel ruolo di formatori, di persone anziane con esperienza specifica.

Art. 65

La domiciliarità

1. La domiciliarità intesa come diritto alla casa, al mantenimento delle relazioni familiari e sociali è promossa mediante:

- a) interventi economici per l'adeguamento della casa;
- b) sostegno alla rete integrata dei servizi attraverso l'erogazione di risorse finanziarie e strumentali integrative destinate a compensare la maggiore flessibilità organizzativa;

- c) potenziamento del sistema integrato di servizi di sostegno alla famiglia coinvolta nella assistenza diretta di un anziano;
- d) introduzione di sistemi tecnologici per il collegamento della persona anziana, disabile o con handicap, che vive nella propria casa, a centri di pronto intervento.

2. La Regione promuove, con specifici finanziamenti, la sperimentazione per la gestione unitaria dei servizi e per la continuità terapeutica nel percorso assistenziale. Al fine di una gestione sinergica dell'assistenza domiciliare integrata, include le residenze tra i possibili centri di servizi e di risorse per la comunità e il territorio.

3. Ai fini dell'erogazione dei servizi di cui al presente articolo, vale quanto previsto dall'articolo 47 comma 2 della presente legge.

TITOLO XIII – Problemi sociali da dipendenze

Art. 66

Politiche per le persone con problemi di dipendenze

1. La Regione promuove azioni di sostegno destinate alle persone che presentano rischio, uso o dipendenza da sostanze psicoattive, patologie correlate o altre situazioni comportamentali in grado di creare dipendenze patologiche.
2. La Regione favorisce la realizzazione di un sistema integrato di servizi per le dipendenze nel quale operano soggetti pubblici e privati accreditati.
3. Il sistema degli interventi, finalizzato a prevenire e superare le situazioni di cui al comma 1, è attuato in armonia con le politiche giovanili orientate alla promozione della salute e della solidarietà.
4. I servizi per le dipendenze sono organizzati secondo principi di coordinamento e continuità assistenziale riferita alla complessità sociale, particolarmente per quanto attiene alle situazioni di rischio comportamentale e sociale.

Art. 67

Caratteristiche degli interventi

1. Gli interventi per le dipendenze sono finalizzati alla prevenzione, cura e riabilitazione e sono diversificati in relazione alla natura, gravità e complessità dei bisogni delle persone e delle famiglie con problemi di dipendenza.
2. In particolare, gli interventi di cui al comma 1 consistono in:

- a) interventi domiciliari e territoriali anche per situazioni cronicizzate bisognose di assistenza continua e integrata;
- b) attività di sostegno alle forme di auto aiuto tra persone e famiglie;
- c) interventi diurni ambulatoriali e non;
- d) interventi in strutture residenziali e semiresidenziali a valenza terapeutica con percorsi riabilitativi mirati e di alta specializzazione in relazione alla patologia su cui intervenire;
- e) interventi di reinserimento lavorativo, formativo e sociale;
- f) attività di integrazione progettuale tra scuola, enti locali e ULSS, finalizzate all'animazione del territorio e alla valorizzazione del protagonismo della cittadinanza.

Art. 68

Qualità dei servizi e valutazione dei risultati

1. La Regione individua adeguati sistemi di verifica e valutazione dell'adeguatezza dei risultati raggiunti, della qualità dei processi e dell'efficace utilizzo delle risorse impiegate.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito dei piani di zona, si promuovono:
 - a) iniziative di informazione e di educazione;
 - b) il coinvolgimento della scuola e di altre amministrazioni pubbliche;
 - c) il coinvolgimento delle famiglie, del volontariato, dell'associazionismo sociale;
 - d) la presenza di operatori e volontari nelle sedi di aggregazione giovanile;
 - e) la programmazione e valutazione partecipata dell'efficacia dei programmi per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze;
 - f) iniziative di inserimento occupazionale;
 - g) iniziative di accoglienza e di accompagnamento di persone con problemi di dipendenza;
 - h) la collaborazione con l'amministrazione penitenziaria per facilitare il reinserimento sociale di persone con problemi di dipendenza.

TITOLO XIV – Raccordo con le politiche attive del lavoro

Art. 69

Definizione

1. L'impegno a promuovere un complesso di iniziative volte a favorire la crescita dell'occupazione, nonché a promuovere condizioni di benessere e creare percorsi di inclusione sociale, ha come obiettivo prioritario delle politiche attive del lavoro e delle politiche sociali l'inserimento occupazionale delle persone appartenenti alle fasce deboli della società e del mercato del lavoro.

2. Si sente fortemente la necessità di riferirsi a valori e condizioni di vita che promuovano la dignità e la partecipazione dell'individuo, in rapporto al bisogno di relazionarsi e di essere protagonista autentico del suo divenire esistenziale.

3. A tal fine, la regione siciliana promuove percorsi socio-riabilitativi che consentano il recupero di fasce di emarginazione e l'abbassamento della soglia di povertà così da poter includere uomini e donne che normalmente vivono nella marginalità.

4. In particolare, la Regione riconosce nelle imprese sociali, e, fra queste, nelle cooperative sociali e nei loro consorzi, di cui alla legge n° 381/91 come recepita in Sicilia dall'articolo 74 della legge regionale 32/2000, il soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate a sviluppare nuova occupazione.

5. In particolare, possono essere previste, all'interno di interventi di politica del lavoro, iniziative volte a favorire l'affidamento alle cooperative sociali ed ai loro consorzi, ai sensi dell'articolo 5 della legge 381/91, della fornitura di beni e servizi da parte di amministrazioni pubbliche, nonché a promuovere nell'ambito della Regione lo sviluppo imprenditoriale della cooperazione sociale.

Art. 70 **Destinatari**

1. I destinatari dell'intervento sono

- a) cittadini, che, pur in età lavorativa e pur in possesso di capacità lavorative, sono permanentemente esclusi dal mercato del lavoro; ci si riferisce principalmente a coloro che, pur non essendo portatori di alcuna forma di svantaggio tradizionalmente riconosciuto all'interno delle categorie socio - assistenziali, sono da lungo tempo privi di occupazione; in particolare questa categoria costituisce un problema ancora più rilevante quando l'esclusione dal mercato del lavoro determina la totale assenza di reddito all'interno del nucleo familiare; si tratta dei "disoccupati di lungo periodo a reddito zero"
- b) cittadini che sono caratterizzati da forme di svantaggio (handicap, tossicodipendenza, detenzione, disagio mentale) che riducono le capacità lavorative e/o la possibilità di presentarsi in posizione di parità con gli altri cittadini sul mercato del lavoro; queste categorie sono identificabili attraverso l'articolo 4 della legge 381/91.

2. I criteri di individuazione dei destinatari comprendono dunque la compresenza di due elementi:

- essere in condizione lavorativa (abili al lavoro e in età lavorativa)
- essere esclusi in modo permanente dal lavoro:
 - per una combinazione di durata della disoccupazione e una soglia di reddito familiare
 - per condizioni di svantaggio (articolo 4 legge 381/91),

Art. 71

Tipologia delle misure proposte

1. Gli interventi della presente legge, hanno come linee generali caratterizzanti l'essere:

- volti al reinserimento al lavoro piuttosto che all'assistenza;
- diversificati in modo da poter offrire le risposte più appropriate a ciascun tipo di bisogno secondo un percorso personalizzato;
- privilegianti la fornitura di servizi al trasferimento economico;
- coerenti con l'evoluzione del quadro normativo, in grado di sfruttarne le potenzialità e coordinati nei loro diversi aspetti;
- caratterizzati sia da aspetti redistribuivi (potenziare le capacità dei destinatari rispetto a quelle degli altri lavoratori) sia dal tentativo di ampliare le opportunità di lavoro disponibili;
- integrati con gli interventi messi in atto in questi anni da soggetti di terzo settore.

2. Le linee di intervento sopra esposte implicano:

- la creazione di Patti per il lavoro per ciascun ambito territoriale, coordinati dalle Province regionali e che creano tavoli di concertazione tra Città, organizzazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali e organizzazioni di terzo settore
- la predisposizione di una modalità di approccio con il destinatario che richiede un sostegno

Art. 72

La Partnership

1. Elemento fondamentale è la costituzione di una partnership tra le diverse organizzazioni coinvolte. A tal fine, il **Tavolo di concertazione regionale per la programmazione partecipata ed ai Tavoli di concertazione degli ambiti territoriali per la gestione integrata dei servizi sono integrati dai rappresentanti delle Organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative.**

2. Gli obiettivi specifici della partnership sono:

- a) Elaborare progetti miranti all'inserimento lavorativo dei destinatari finali, fatti insieme dagli Enti Istituzionali e dalle organizzazioni imprenditoriali, con l'intervento delle OO.SS., per l'individuazione delle specifiche competenze. Alla stesura dei predetti progetti potranno partecipare anche Soggetti del Settore no profit e Associazioni di familiari.
- b) Valorizzare il ruolo assegnato dalla legge 381/91 e dalle leggi settoriali nazionali e regionali alle Cooperative sociali, in quanto soggetti di politiche attive del lavoro, con la peculiare missione di occuparsi della formazione umana e professionale dei soggetti svantaggiati, prima del pieno inserimento nel mondo del lavoro, limitatamente ai soggetti di cui alla prima categoria (art. 4 l. 381/91).
- c) Istituire modalità e procedure che consentano agli Enti Istituzionali, nell'ambito del loro territorio di riferimento, sia di stipulare accordi e convenzioni con le cooperative sociali di inserimento lavorativo per l'affidamento di lavori pubblici o gestione di servizi, sia di promuovere l'inserimento lavorativo in imprese profit.
- d) Individuare e successivamente inserire a fini occupazionali soggetti portatori di disagio, così come elencati in premessa, presso piccole e medie imprese sociali e non.
- e) Realizzare un percorso attraverso cui garantire che le imprese, in proprio o associate, coinvolte nell'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati siano in grado di offrire una struttura che permetta di governare i problemi tipici che insorgono in presenza di problematiche quali il disagio psichico, l'handicap fisico, ecc., ed abbiano capacità di progettualità tali da consentire un percorso di reinserimento socio-lavorativo stabile e il più duraturo possibile.
- f) Impegnare le imprese profit, invitate dagli Enti Istituzionali a partecipare a gare per l'aggiudicazione di lavori o servizi, ad utilizzare, nello svolgimento di tali attività, i soggetti svantaggiati nelle percentuali e con le modalità previste dalla normativa vigente (L. 52/96 art. 21).

Art. 73

L'approccio con i destinatari

1. L'intervento qui proposto ipotizza di *unificare il momento dell'approccio da parte dei Servizi pubblici locali per i destinatari dell'intervento*, finalizzato a analizzare insieme al richiedente i percorsi possibili di uscita dalla condizione assistita attraverso il reperimento del lavoro. Ciò significa che, mentre per anziani e per gli invalidi senza capacità lavorative residue i Servizi sociali continueranno ad operare come in passato, le persone abili al lavoro in età lavorativa, dopo che i Servizi sociali territoriali abbiano constatato la sussistenza di queste condizioni, saranno indirizzate ad uno sportello specializzato per la mediazione di domanda-offerta di lavoro.

2. Il servizio opererà attraverso approfonditi colloqui con il richiedente, individuerà insieme a lui gli elementi del curriculum da valorizzare e i punti deboli da rafforzare; individuerà, in stretta collaborazione con i servizi sociali territoriali, i problemi relativi all'ambito familiare o personale che possono costituire ostacolo all'inserimento nella vita lavorativa e i servizi di cui ha necessità di fruire; ipotizzerà un percorso di reinserimento che potrà essere composto di trasferimenti economici, impiego in LSU, attività formative, utilizzo di borse lavoro e tirocini presso imprese, fruizione di servizi (es. prestazioni di cura rivolti a familiari minori o anziani) che consentano di dedicarsi ad attività lavorativa, tutoraggio, *counselling*, orientamento, comprendente anche la consulenza per l'avvio di attività in proprio e per l'utilizzo delle normative che lo incentivano; tale percorso andrà periodicamente verificato.

PARTE III[^] - SOGGETTI SOCIALI

TITOLO XIV - Terzo Settore

Capo I - Generalità

Art. 74

Ruolo del Terzo Settore

1. I Soggetti del Terzo Settore di cui all'articolo 9 della presente legge partecipano alla progettazione e alla realizzazione degli interventi e dei servizi.

2. In attuazione del principio di sussidiarietà le rappresentanze dei soggetti di cui al comma 1 partecipano al Tavolo di concertazione regionale per la programmazione partecipata ed ai Tavoli di concertazione degli ambiti territoriali per la gestione integrata dei servizi

Art. 75

Accesso agevolato al credito

1. La Regione stipula convenzioni con uno o più istituti bancari per la concessione di accessi agevolati al credito, finalizzati alla realizzazione di progetti ed iniziative o per il perseguimento di scopi sociali, a favore di soggetti del Terzo Settore, iscritti nell'**Albo di cui all'articolo 26 della presente legge**.

2. A tal fine, la Giunta regionale prevede la creazione di un Fondo di garanzia per agevolare la concessione di accessi al credito a favore di soggetti del Terzo Settore e ne regola il funzionamento.

Art. 76

Finanziamenti europei

1. La Giunta regionale, su proposta del **Tavolo di concertazione regionale per la programmazione** partecipata individua e promuove le iniziative e gli strumenti più idonei a favorire l'accesso ai Fondi europei da parte dei soggetti di cui all'art. 9.

Art. 77

Qualificazione e riqualificazione degli operatori

1. La Giunta regionale, in attuazione del Titolo V della presente legge, promuove e valorizza iniziative di formazione e di aggiornamento del personale dipendente e volontario dei soggetti di cui all'art. 15.

Capo II Volontariato

Art. 78 Finalità

1. La Regione valorizza la funzione sociale del volontariato, di cui alla legge regionale 22/94, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove l'autonomo sviluppo e ne favorisce l'apporto in ordine alle iniziative nel campo sociale, sanitario, ambientale, culturale e della solidarietà civile, con particolare riguardo alle condizioni di emarginazione.

Art. 79 Attività di volontariato

1. E' attività di volontariato quella svolta a favore di terzi per soli fini di solidarietà e con esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, anche indiretti. Oggetto dell'attività sono prestazioni personali a favore di altri soggetti o a vantaggio di interessi collettivi rilevanti per la comunità locale e tali prestazioni sono erogate in modo diretto, spontaneo e gratuito da volontari associati in organizzazioni liberamente costituite.

2. Al conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge possono concorrere le associazioni di volontariato liberamente costituite, aventi finalità che attengono alla materia socio-assistenziale.

3. Tra le associazioni di volontariato di cui al comma precedente sono comprese anche le istituzioni a carattere associativo, le cui attività si fondano, a norma di statuto, su prestazioni volontarie e personali dei soci.

4. La partecipazione dei volontari dovrà ispirarsi ai seguenti criteri:
- impegno a prestare la loro attività in modo coordinato con quella svolta dal personale addetto alle attività assistenziali;
- rimborso delle sole spese effettivamente sostenute.

5. Le prestazioni dei volontari non devono comportare una utilizzazione a tempo pieno.

Art. 80

Albo regionale delle organizzazioni di volontariato

1. Presso l'Assessorato Regionale degli Enti locali, è istituita, con le modalità di cui all'articolo 26, la Sezione dell'albo delle organizzazioni di volontariato

2. Le associazioni di volontariato che non chiedono l'iscrizione all'albo regionale di cui al comma 1, sono censite in appositi elenchi tenuti dai Comuni capofila degli ambiti in cui dette associazioni operano.

Art. 81

Conferenza regionale del volontariato

1. E' istituita, con cadenza annuale, la Conferenza regionale delle organizzazioni di volontariato.

Art. 82

Convenzioni

1. Le attività di volontariato organizzato, prestate all'interno di strutture pubbliche o di strutture convenzionate con Enti pubblici, sono rese in regime di convenzione.

2. La Giunta Regionale approva lo schema tipo di convenzione di cui al comma 1, nonché i criteri per la stipula delle convenzioni.

3. La convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

a) l'entità del rimborso assegnato all'organizzazione per i costi di gestione e per le spese sostenute e documentate dai volontari e ammissibili;

b) l'obbligo della copertura assicurativa, con spesa a carico dell'ente con il quale l'organizzazione stipula la convenzione, per responsabilità civile verso terzi, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività.

Art. 85

Contributi alle organizzazioni di volontariato

1. La Regione, gli Enti Locali e le istituzioni pubbliche operanti nel territorio regionale possono erogare contributi alle organizzazioni di volontariato esclusivamente allo scopo di sostenere specifiche e documentate attività o progetti e concorrere alle spese assicurative.

2. La partecipazione della Regione e degli enti locali si realizza con la messa a disposizione di risorse finanziarie, di personale, strumenti e spazi necessari alle organizzazioni di volontariato e con la costituzione di un fondo di rotazione e di solidarietà.

Art. 86

Formazione e aggiornamento dei volontari

1. La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale del volontariato, sulla base di proposte avanzate dagli Enti locali, dalle organizzazioni di volontariato, dagli enti e fondazioni, con esperienza nelle attività di organizzazione, formazione e promozione culturale sul volontariato,

promuove iniziative di formazione e di aggiornamento del personale volontario.

Art. 87

Comitato di gestione del fondo speciale regionale

1. Il comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato è costituito presso la Regione e ad esso partecipa, in qualità di componente il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore suo delegato.

2. La Giunta regionale nomina gli altri componenti del Comitato di cui al comma 1 tra i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte al registro regionale e designati dalla Conferenza regionale del volontariato di cui all'articolo 83.

3. La Giunta Regionale designa, in via sostitutiva, e nomina i componenti del Comitato di cui al comma 1 qualora le organizzazioni interessate non via abbiano provveduto entro i termini imposti.

4. Quando si tratti della costituzione dei centri di servizio e della ripartizione dei fondi per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 88, la composizione del Comitato di cui al comma 1 è integrata da sei rappresentanti delle organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte al registro regionale, nominati dalla Conferenza regionale del volontariato, e con voto consultivo.

5. Al fine di garantire un efficace collegamento tra le iniziative regionali e quelle promosse dal comitato di cui al comma 1, la struttura regionale competente in materia di gestione risorse umane assicura alla struttura regionale competente in materia di politiche sociali il personale necessario all'esplicazione delle attività.

6. Il comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato individua i criteri per la determinazione dei compensi al personale di cui al comma 3 dell'art. 88.

Art. 88

Centri di servizio

1. I centri di servizio per il volontariato sono istituiti dal comitato di gestione di cui all'articolo 87, che disciplina la durata del consiglio direttivo, vigila sull'attuazione dei progetti, anche al fine della determinazione della durata del progetto.

2. I centri di servizio svolgono i seguenti compiti:

- a) predispongono strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti;
- b) offrono consulenza ed assistenza qualificata e strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività delle organizzazioni di volontariato;
- c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti di organizzazioni di volontariato;
- d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale.

3. Le attività di cui al comma 2 sono garantite dai centri di servizio attraverso l'utilizzo di mezzi e risorse economico-finanziarie adeguati e personale idoneo secondo le modalità previste dal comitato di gestione.

Art. 89 **Osservanza degli obblighi di legge**

1. Le organizzazioni di volontariato sono tenute all'osservanza degli obblighi previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 particolarmente per quanto riguarda la formazione del bilancio annuale e l'assicurazione degli aderenti.

2. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1 comporta revoca dei benefici in godimento e delle agevolazioni previste a favore delle organizzazioni di volontariato.

3. La cancellazione dal registro o la mancata conferma dell'iscrizione comportano la revoca dei benefici e delle agevolazioni di cui al comma 2.

4. In ciascun Centro di servizio è costituito un organo che informa semestralmente il Comitato di Gestione sull'attività del Centro.

Capo III **Associazioni di Promozione Sociale**

Art. 90 **Finalità**

1. La Regione riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

2. Sono associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute e i loro coordinamenti o federazioni, che siano stati costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

3. Non rientrano fra le associazioni di cui al comma 2 i soggetti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della legge 7 dicembre 2000, n. 383

Art. 91

Albo regionale delle associazioni di promozione sociale

1. Presso l'Assessorato Regionale degli Enti locali, è istituita, con le modalità di cui all'articolo 26, la Sezione dell'albo delle organizzazioni di volontariato

2. Le associazioni di promozione sociale che non chiedono l'iscrizione all'albo regionale di cui al comma 1, sono censite in appositi elenchi tenuti dai Comuni capofila degli ambiti in cui dette associazioni operano.

Art. 92

Conferenza

1. E' istituita, con cadenza annuale, la Conferenza regionale delle Associazioni di Promozione sociale.

Art. 93

Convenzioni

1. La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni iscritte da almeno sei mesi nel registro di cui all'art. 91 e accreditate, se richiesto dalla vigente normativa, per lo svolgimento della attività prevista dallo Statuto a favore degli associati o di terzi.

2. La Giunta regionale approva un regolamento che disciplina i criteri per la stipula delle convenzioni secondo quanto previsto dal comma 1, nonché approva lo schema tipo di convenzione.

3. Le convenzioni devono prevedere i seguenti elementi essenziali:

- a) l'attività oggetto del rapporto convenzionale, la sua durata e il suo costo;
- b) le condizioni di utilizzo delle strutture e delle attrezzature eventualmente previste;
- c) la copertura assicurativa delle persone impegnate a vario titolo e direttamente nelle attività;
- d) forme di rendicontazione e di disciplina dei rapporti finanziari;
- e) modalità di verifica e di controllo delle attività e dei loro risultati finali.

Art. 94

Strumenti di promozione

1. La Regione favorisce l'associazionismo di promozione sociale mediante:
 - a) la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 93;
 - b) la concessione di contributi relativi a progetti e iniziative compiutamente documentati;
 - c) il sostegno a specifici progetti di attività, particolarmente innovativi nel campo dell'informazione, consulenza, formazione;
 - d) l'aggiornamento e la formazione degli operatori.

2. La Giunta regionale provvede deliberazione alla disciplina degli strumenti di cui al comma 1.

3. Le attività istituzionali delle Associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale sono esenti dall'imposta regionale sull'attività produttiva (IRAP).

Capo IV – Cooperazione Sociale

Art. 95

Finalità

1. La Regione promuove, favorisce e sostiene le cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n° 381, come recepita in Sicilia dall'articolo 74 della legge regionale 32/2000, riconoscendone il ruolo di promozione umana e di integrazione sociale con particolare riferimento ai soggetti svantaggiati.

Art. 96

Cooperative sociali e consorzi

1. Oggetto dell'attività delle cooperative sociali e dei loro consorzi sono:
 - a) la gestione di servizi sociali, sociosanitari e socioeducativi;
 - b) interventi in strutture di produzione e lavoro finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui agli articoli 1 e 4 della legge 8 novembre 1991, n.381.

La gestione contestuale delle attività di cui alle lettere a) e b) del precedente comma è possibile unicamente per i consorzi di cooperative sociali, costituiti ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n.381.

Art. 97

Albo regionale delle cooperative sociali e dei loro consorzi

1. Presso l'Assessorato Regionale degli Enti locali, è istituita, con le modalità di cui all'articolo 26, la Sezione dell'albo delle cooperative sociali e dei consorzi di cooperative sociali

2. La sezione cooperative sociali si articola nei seguenti gruppi:
- gruppo A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizio socio-sanitari ed educativi e di turismo sociale;
 - gruppo B, nel quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse (Agricole, industriali, commerci o di servizi), finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
 - gruppo C, nel quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
3. Le iscrizioni di cui ai gruppi A e B sono alternative, ad eccezione di quanto previsto al comma 2 del precedente articolo 96 della presente legge.

Art. 98

Finanziamenti e contributi regionali

1. La Giunta Regionale promuove e sostiene l'attività e lo sviluppo delle cooperative sociali e dei loro consorzi iscritti all'albo regionale, mediante finanziamenti e contributi finalizzati a:
- a) realizzare programmi di investimento individuati dalle cooperative sociali e dai loro consorzi conformi alle priorità definite dalla programmazione locale o contingenti per affrontare emergenze sociali;
 - b) effettuare attività formative destinate al miglioramento del livello qualitativo degli interventi;
 - c) realizzare programmi occupazionali volti a favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati.
2. Gli interventi di carattere economico e finanziario di cui al comma 1 consistono in:
- a) misure di sostegno al funzionamento delle cooperative sociali;
 - b) misure in favore del consolidamento patrimoniale delle cooperative sociali;
 - c) misure per lo sviluppo strutturale delle aziende gestite dalle cooperative sociali.
3. La Giunta Regionale disciplina con delibera i termini, le priorità e le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 2, nonché la cumulabilità di tali interventi con altre misure di sostegno economico e finanziario previste da normative comunitarie, nazionali e regionali per i settori economici di appartenenza.
4. La Regione attua gli interventi di cui al comma 2 direttamente o avvalendosi di enti, società, agenzie regionali e altri organismi dotati adeguata struttura aziendale e specifica esperienza, in grado di garantire maggior tempestività ed efficacia nell'erogazione dei contributi.

Art. 99

Misure di sostegno al funzionamento delle cooperative sociali

1. Le misure di cui all'art. 98, comma 2, lett. a), consistono in contributi erogati direttamente alle cooperative sociali in forma di rimborso di parte dei costi da queste sostenuti in relazione ai progetti di cui al comma 2.
2. I contributi relativi alle misure di cui al comma 1 sono erogati a ciascuna cooperativa a seguito dell'approvazione di un progetto, della durata massima di due anni, finalizzato:
 - a) alla formazione e l'aggiornamento professionale degli addetti;
 - b) al potenziamento della struttura operativa dell'impresa sociale;
 - c) all'ottimizzazione della gestione finanziaria;
 - d) allo sviluppo di una rete di collegamenti con altre imprese, anche di diversi settori economici;
 - e) al miglioramento qualitativo dei servizi offerti.

Art. 100

Misure in favore del consolidamento patrimoniale delle cooperative sociali

1. Le misure di cui all'art. 98, comma 2, lett. b) consistono in:
 - a) finanziamenti a tasso agevolato ai soci delle cooperative sociali destinati al versamento di aumenti del capitale sociale delle cooperative stesse;
 - b) finanziamenti a tasso agevolato alle cooperative sociali finalizzati alla sottoscrizione e al versamento di capitale sociale ai consorzi tra cooperative sociali.
2. Al fine di provvedere alle misure di cui al comma 1, la Regione istituisce un apposito Fondo di rotazione.

Art. 101

Misure per lo sviluppo strutturale delle aziende gestite da cooperative sociali

1. Le misure di cui all'articolo 98, comma 2, lett. c), consistono in contributi erogabili:
 - a) in conto capitale ed a fondo perduto in misura non superiore al 30% dell'importo complessivo dell'investimento della cooperativa sociale;
 - b) a valere, in misura non superiore al 50%, sul pagamento degli oneri finanziari risultanti dallo specifico piano finanziario degli investimenti della cooperativa sociale.

2. La Giunta Regionale stabilisce con delibera le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, nonché le ipotesi nelle quali è consentito il superamento dei limiti ivi previsti, in riferimento alla quota di autofinanziamento indicata dalla cooperativa sociale nel proprio piano finanziario degli investimenti.

PARTE IV - AZIENDE DI SERVIZI ALLA PERSONA

TITOLO XV – Aziende di servizi alla persona

Art. 102

Tipologia delle Istituzioni

1. Sono Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di seguito nominate “istituzioni”:

- a) istituzioni che operano prevalentemente nel campo dei servizi sociali e sociosanitari;
- b) istituzioni che operano prevalentemente nel settore scolastico;
- c) i conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventù, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi ed istituti consimili, le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni ed altri consimili istituti.

2. Le Istituzioni di cui al comma 1, lett. a), entro 18 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, provvedono, qualora possiedano i requisiti richiesti, a:

- a) trasformarsi in Aziende di servizi alla persona (A.S.A.P.), adeguando i propri statuti;
- b) privatizzarsi secondo quanto previsto dalla legge regionale 9 maggio 1986 n. 22 art. 30.

3. Ai fini della salvaguardia della natura e della tipologia dei servizi delle IPAB la trasformazione in Aziende di servizi alla persona è esclusa quando:

- a) il volume delle attività e dei servizi siano inferiori a € 1.000.000;
- b) l’inattività nel campo dell’erogazione di servizi sociali sia protratta da almeno due anni;
- c) le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti risultino esaurite ovvero non più conseguibili.

4. La Giunta regionale, integra quanto già previsto dalla legge regionale 22/86 art. 30 e 31, con apposito regolamento da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disciplina le procedure di trasformazione, fusione, realizzazione di consorzi ed estinzione delle istituzioni e delle aziende.

5. Con il regolamento di cui al comma 4, la Giunta regionale individua modalità e criteri uniformi per il censimento, la rilevazione e la riqualificazione dei patrimoni delle ex II.PP.A.B. ed inoltre disciplina modalità di affidamento ed individuazione dei gestori interinali dei patrimoni delle istituzioni delle quali ha promosso lo scioglimento, nonché della gestione dei patrimoni separati ai sensi dell'art. 10, primo comma, numero 2), lettere g) e h), della legge n. 328/2000.

Art. 103

Fusione e costituzione di consorzio

1. Le Aziende di servizi alla persona possono fondersi, mediante la costituzione di una nuova azienda o mediante incorporazione, ovvero costituire consorzi per i fini e secondo le norme di cui alle sezioni I e II, capo II, titolo X, libro V del codice civile, in quanto compatibili con la presente legge.

2. Gli amministratori di ogni ente interessato dal procedimento di fusione redigono un progetto contenente anche la relazione che illustri e motivi gli aspetti giuridici ed economici dell'iniziativa intrapresa. Al progetto è aggiunto l'accertamento della situazione patrimoniale di cui all'articolo 109 , comma 10, lettera a). Tutti gli atti vanno trasmessi alla Direzione regionale competente per l'approvazione della fusione, con la procedura indicata al comma 2 dell'articolo 108.

3. La Giunta può prevedere l'erogazione di contributi e incentivi per la fusione di più enti .

Art. 104

Autonomia delle Aziende di servizi alla persona

1. Le Aziende di servizi alla persona sono dotate di autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica nel rispetto delle volontà costitutive.

2. L'autonomia gestionale e tecnica delle aziende è enunciata nello statuto ed è disciplinata nel regolamento di organizzazione proprio dell'azienda, che individua anche le caratteristiche gestionali delle attività che devono essere esercitate prevalentemente in proprio.

3. Le attività direttamente legate al raggiungimento degli scopi istituzionali sono gestite in forma diretta dall'azienda, con la possibilità di utilizzo temporaneo di professionalità di soggetti terzi.

4. Le Aziende di cui all'articolo 102, comma 2, lett. a), possono costituire ovvero aderire a cooperative sociali, società o ad enti disciplinati dal codice civile o da norme speciali, anche mediante negozi di diritto privato, per il perseguimento delle finalità statutarie, ferma restando la convenienza economica per l'Azienda e il rispetto dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 105

Classificazione

1. La Giunta regionale definisce con regolamento le modalità per la classificazione delle aziende sulla base dei seguenti criteri:

- a) tipologia e consistenza numerica delle persone assistite;
- b) assetto organizzativo e del personale;
- c) situazione economica, gestionale e patrimoniale dell'ente

2. Ai fini della classificazione, il patrimonio delle aziende non potrà avere sia per le rendite che in valore assoluto, inclusi i depositi e i titoli mobiliari, un'incidenza ai fini della classificazione superiore al 30%.

Art. 106

Organi

1. Gli organi delle aziende sono previsti nello statuto e sono:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Direttore.

2. Sulla base della classificazione di cui all'articolo 105, la Giunta regionale determina con regolamento:

- a) i criteri per la nomina, la rimozione e la decadenza degli organi di governo indicandone i requisiti, le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, anche sulla base di quanto previsto nel d.lgs. 267/2000 per gli amministratori degli enti locali;
- b) i criteri per la determinazione degli eventuali emolumenti, se spettanti.

3. Gli amministratori devono essere in possesso di esperienza in attività riguardanti i servizi sociali, come definiti all'articolo 2. Gli amministratori sono nominati nel rispetto delle disposizioni statutarie.

4. La sede legale dell'ente è posta nel Comune o in uno dei Comuni sede di struttura operativa.

5. La rimozione e la revoca degli amministratori è di competenza Direzione regionale per i Servizi Sociali.

Art. 107

Gestione dell'Azienda di Servizi alla Persona

1. La gestione dell'azienda di servizi alla persona e la sua attività amministrativa sono affidate a un direttore incaricato dal consiglio di amministrazione.

2. L'incarico di direttore è attribuito per un periodo non eccedente i sei mesi successivi alla scadenza del consiglio di amministrazione che lo ha nominato. Il direttore deve essere in possesso alternativamente dei seguenti requisiti professionali:

a) diploma di laurea ed esperienza almeno quinquennale di direzione in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione direttiva o dirigenziale;

b) diploma di istruzione secondaria di II grado, con almeno dieci anni di esperienza di direzione in enti, aziende, strutture pubbliche o private in posizione dirigenziale o direttiva.

3. Il direttore dell'azienda di servizi alla persona ha il compito della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo con responsabilità della gestione e dei relativi risultati.

4. La posizione di direzione è attribuita, sulla base dei criteri definiti dallo statuto, dal consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica, con atto motivato in relazione alle caratteristiche ed all'esperienza professionale e tecnica del prescelto, nonché della classificazione attribuita all'ente ai sensi dell'articolo 106, tenuto conto altresì delle risorse, le necessità e la complessità gestionale dell'azienda stessa.

Art. 108

Personale

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende di servizi alla persona ha natura privatistica ed è disciplinato dal Titolo III del dlgs 30 Marzo 2001, n. 165 ed e' disciplinato secondo criteri e forme di flessibilita'. I requisiti e le modalita' di assunzione del personale sono determinati dal regolamento di organizzazione, nel rispetto di quanto previsto in materia dai contratti collettivi, adottando il metodo della programmazione delle assunzioni e assicurando idonee procedure selettive e pubblicizzate. Gli statuti debbono garantire l'applicazione al personale dei contratti collettivi di lavoro.

2. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, i dipendenti delle istituzioni che continuano a prestare servizio presso le stesse, anche dopo la trasformazione in enti di diritto privato di cui all'articolo 112, hanno facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio in atto al momento dell'acquisto della natura giuridica di diritto privato.

3. La domanda deve essere presentata all'ente di appartenenza, pena la decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla data di notifica del provvedimento regionale di privatizzazione.

4. L'ente è tenuto ad adottare le forme previste dalla legge finalizzate a rendere conoscibile al personale dipendente le intervenute variazioni nella natura giuridica.

Art. 109 Vigilanza e Controllo

1. La Direzione regionale competente approva lo statuto delle aziende e le relative modifiche.

2. Il procedimento deve concludersi entro *120* giorni dalla data del ricevimento della domanda completa di tutti i documenti necessari ai fini dell'istruttoria. In caso di richiesta di chiarimenti, integrazioni e modifiche, l'azienda è tenuta a rispondere entro *60* giorni, decorsi inutilmente i quali, l'istanza si intende decaduta. In caso di trasmissione, la definizione del procedimento avviene nei *120* giorni successivi alla ricezione dei documenti e degli atti richiesti.

3. Alla medesima procedura sono sottoposti i procedimenti di fusione, di realizzazione di consorzio e di estinzione.

4. Alla Direzione regionale per i Servizi sociali sono attribuiti compiti di vigilanza sugli organi e sull'amministrazione delle aziende. Il controllo sulla qualità delle prestazioni delle aziende di rilievo regionale viene assicurato secondo i criteri e le modalità individuate dalla giunta regionale.

5. In caso di violazioni di legge, di statuto o di regolamento o in caso di gravi irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale dell'ente o comunque di situazioni incompatibili con il corretto e regolare funzionamento dell'ente, ivi compresa l'irregolare costituzione dell'organo di governo, la Direzione regionale per i Servizi sociali assegna, ove possibile e senza pregiudizio per l'azienda, un termine non inferiore a 10 giorni per fornire chiarimenti utili e per normalizzare tempestivamente la situazione.

6. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 5, qualora sia accertata l'impraticabilità di ogni altra soluzione per ricondurre a normalità la situazione dell'azienda, la Giunta regionale scioglie l'organo di governo e il Dirigente regionale della Direzione competente nomina, tra i soggetti iscritti nel registro di cui all'articolo 30, un commissario straordinario regionale, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi consecutivi, eventualmente prorogabile.

7. Al commissario straordinario regionale sono attribuiti tutti i poteri del disciolto organo di governo, fatte salve le limitazioni contenute nel decreto di nomina.

8. Il commissario straordinario regionale è tenuto a riferire periodicamente alla struttura regionale sullo stato degli adempimenti prescritti.

9. Al commissario, fermo restando il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato, viene corrisposta una indennità commisurata alle funzioni da espletare secondo modalità e criteri stabiliti sulla base della classificazione degli enti di cui all'articolo 105.

10. La Giunta regionale, con apposito regolamento, disciplina le procedure di commissariamento, nonché di quelle relative allo scioglimento, soppressione e messa in liquidazione delle aziende.

Art. 110 **Contabilità e Patrimonio**

1. Fino all'entrata in vigore del nuovo sistema di contabilità indicato all'articolo 14 d.lgs. n. 207/2001, e da definire con il regolamento regionale di attuazione, le aziende organizzano la propria contabilità sulla base dei principi di contabilità finanziaria vigenti in materia, nonché delle disposizioni di

riforma della contabilità pubblica con particolare riguardo ai sistemi di controllo di gestione, all'individuazione di centri di spesa e di responsabilità e di analisi di costi e dei benefici.

2. Le aziende provvedono all'organizzazione contabile secondo la struttura e i principi del regolamento di cui al comma 1, con separata indicazione dei beni mobili ed immobili aventi particolare pregio artistico e per i quali si rendono necessari interventi di risanamento strutturale e di restauro e i beni mobili ed immobili destinati a un pubblico servizio e facenti parte del patrimonio indisponibile.

3. Le istituzioni, al momento della trasformazione, redigono un nuovo inventario che va allegato ai nuovi statuti ed inviato alla Direzione regionale competente.

4. Al bilancio consuntivo deve essere allegata la relazione dell'organo di governo dell'ente con le osservazioni dell'organo di controllo e revisione contabile.

5. I documenti di bilancio, da approvare entro i tre mesi successivi alla chiusura fissata al 31 dicembre dell'anno precedente, vanno trasmessi entro trenta giorni dall'adozione alla struttura regionale competente e contestualmente pubblicati per almeno quindici giorni nell'albo dell'azienda.

6. In caso di mancato rispetto delle procedure indicate si applica l'articolo 108.

7. Le aziende possono acquisire beni e servizi nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 14, comma 1, del d.lgs. n. 207/2000.

8. La gestione del patrimonio delle aziende, quale espressione di autonomia propria, si ispira ai seguenti principi:

a) conservazione, per quanto possibile, della dotazione originaria, con particolare riguardo ai beni che abbiano valore storico e monumentale;

b) indisponibilità di quei beni che le aziende stesse destinano ad un pubblico servizio;

c) rispetto del vincolo di destinazione indicato dal fondatore.

9. La Regione vigila sul rispetto dei suindicati principi.

10. L'accertamento della situazione patrimoniale, contabile e di bilancio delle aziende, deve essere effettuato dalle società di certificazione, di cui all' 10 del d.lgs. n. 207/2001 qualora si tratti di:

a) fusione tra enti;

- b) finanziamenti regionali in conto capitale superiori a € 1.000.000;
- c) scadenza del periodo di nomina del consiglio di amministrazione.

11. Le aziende di servizi alla persona possono utilizzare il proprio patrimonio immobiliare disponibile per incrementarne la redditività e la resa economica annua ai fini di un miglioramento economico-gestionale.

12. Le iniziative di cui al comma 11 sono adottate con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione che deve essere allegata ai documenti di bilancio e possono prevedere impegni anche pluriennali.

13. L'azienda di servizi alla persona può deliberare alienazioni del patrimonio disponibile solo per eccezionali esigenze di equilibrio di bilancio. La deliberazione è sottoposta ad autorizzazione della direzione regionale competente.

Art. 111

Trasformazione in persone giuridiche di diritto privato

1. La trasformazione delle istituzioni in persone giuridiche di diritto privato deve avvenire con riferimento alla legge regionale 22/86 ART. 30 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto delle originarie finalità statutarie, sotto il controllo e la vigilanza regionale

2. Il regolamento regionale di cui all'articolo 102 disciplina il procedimento di trasformazione.

Art. 112

Patrimonio delle persone giuridiche di diritto privato

1. Il patrimonio delle persone giuridiche di diritto privato è costituito dal patrimonio esistente all'atto della trasformazione e dai successivi accrescimenti.

2. Ciascuna istituzione è tenuta a redigere e gestire un nuovo inventario per documentare la situazione patrimoniale esistente all'atto di trasformazione.

Art. 113

Vigilanza e controllo sulle persone giuridiche di diritto privato

1. La Direzione regionale competente vigila in ordine al perseguimento da parte di ciascun ente delle finalità di carattere sociale e sul mantenimento dei requisiti accertati al momento del riconoscimento della personalità giuridica.

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 114

Abrogazioni

1. Sono o restano abrogate con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari autorizzate dalla presente legge: